# PARERE

## DEI TEOLOGI DI CORTE

# DI S. M. SICILIANA

*IN RISPOSTA*

A una Memoria della Curia Romana.

*Concernente i dritti del Sovrano sul Matrimonio de' Sudditi Cattolici.*

IN QUESTA EDIZIONE

*ACCRESCIUTO DI NOTE.*

IN NAPOLI MDCCLXXXIX.

*Con approvazione.*

Quando io penſo a quelli di Occidente, mi ritornano al penſiere quelle parole di Diomede: Tu non devi pregare Achille; Egli è troppo fiero. In fatti le Perſone borioſe quando ſono adulate non divengono che più inſolenti. Se il Signore ſi pacifica verſo Noi, di che altro abbiamo biſogno? Se la ſua collera continua, qual ſoccorſo poſſiamo aſpettarci dal faſto degli Occidentali? Son prevenuti da falſe ſuppoſizioni e fanno al preſente quello che fecero riguardo a Marcello d' Ancira. Si irritano contro di coloro che gli dicono la verità, e confermano maggiormente l' ereſia. Quanto a me, io vorrei ſcrivere al loro Capo (*Papa Damaſo*), ma ſenza forma di lettera generale. Io vorrei ſenza entrare in dettaglio degli affari della Chieſa, fargli oſſervare ſolamente, che non ſanno la verità di ciò che avviene fra Noi, e che non prendono la vera ſtrada per iſtruirſi, che non ſi deve inſultare a coloro che ſono già abbattuti per la tentazione, nè ſi deve paſſare per dignità o gravità ciò che non è che orgoglio.

*S. Baſilio Magno.*

# A' LETTORI.

ESpongo ſuccintamente le trè diverſe ſentenze de' Teologi e de Giureconſulti sù la materia che deve trattarſi in queſto Opuſcolo. La prima è di quelli che pretendono che il Matrimonio neceſſariamente eſſendo Sacramento, la Chieſa ſola ha dritto di regolarlo colle ſue Leggi come coſa divenuta affatto ſpirituale e ſacra; in conſeguenza Eſſa ſola può mettervi impedimenti dirimenti e diſpenſarvi. Il Bellarmino ſenza eſſer l' Autore di queſto ſentimento è quello che l' ha ſoſtenuto con molto zelo ed erudi-

zione ma con poco criterio. Sono ſuoi ſeguaci il Cuccagni, il Diodati, i Giornaliſti di Roma ed altri che penſano come l' Autore della Memoria che ſi prende ad impugnare dal dotto *Parere*. La ſeconda ſentenza è diametralmente oppoſta alla prima, e vuole che i Principi ſoli abbiano il dritto di apporre impedimenti dirimenti al matrimonio, perchè queſto è un contratto della ſteſſa natura di tutti gli altri contratti, nè l' ha cangiato quando Gesù Criſto ha ſtabilito un rito ſacro per benedirlo, e ſantificarlo. La Terza tiene un luogo di mezzo trà la prima e la ſeconda ſentenza, e vuole che i Sovrani poſſono apporre gli impedimenti dirimenti, perche il matrimonio è un contratto ſoggetto alla loro iſpezione, e che l' Autorità Eccleſiaſtica poſſa metterne altresì, perchè come Sacramento, egli appartiene alla ſua giuriſdizione. Coloro

che

che ſoſtengono queſt' ultimo ſentimento ſi dividono in due claſſi; Altri danno alla Chieſa queſto dritto come ſuo proprio che ha ricevuto da G. Criſto e che fa parte del depoſito della rivelazione *ad fidem pertinens*; Altri accordano alla Chieſa queſto dritto per un lungo *Poſſeſſo* nato dalla conceſſione e tolleranza antichiſſima de' Sovrani, che ſolo ne' primi ſecoli facevano uſo di queſto potere. Queſte trè diverſe ſentenze ſono ſoſtenute da Autori Cattolici, come ſi vedrà nel decorſo dell' Opera. Per diſtruggere intanto fino da fondamenti la prima opinione, io fiſſo un principio innegabile, cioè che prima della venuta di Gesú Criſto e dell' Iſtituzione del Sacramento del matrimonio il contratto nuziale era infallibilmente, e indipendentemente dell' immediata iſpezione della Sovranitá. Ora affinche l'iſtituzione del Sacramen-

to abbia trasportato alla Chiesa un dritto e una potestà che apparteneva al solo Sovrano, bisogna o che il Sacramento abbia cambiata la natura e l'essenza del contratto che è la base del Sacramento, o che la sua Istituzione abbia influito su l'autorità Sovrana per modificarla o anche distruggerla per questo oggetto. Ma nè il Sacramento ha cambiata o alterata la natura e l'essenza del matrimonio, nè la sua Istituzione ha punto modificata o distrutta per questo oggetto l'autorità de Sovrani: Dunque il contratto matrimoniale anche doppo l'Istituzione del Sacramento è rimasto sotto l'immediata ispezione ed autorità de Sovrani.

Sarebbe un perdere inutilmente il tempo trattenersi a provare una evidentissima verità, che il matrimonio o sia il contratto nuziale anche doppo l'Istituzione del Sacramento non ha cambiata natura;

tura ; che egli oggi è un contratto che ha relazione alla ſocietá , legato al publico intereſſe , capace di mantenere o turbare la tranquillitá e la concordia dell' ordine publico . Ma la ſocietà , diee il Catarino Domeniçano Teologo del Concilio di Trento nella ſua opera ſui matrimonj clandeſtini publicata nel 1552. , non eſſendo ſtabilita che per il bene degli Individui , e queſto bene eſſendo legato ai mezzi civili e politici , non potrà negarſi che il matrimonio che contribuiſce o nuoce neceſſariamente al ben publico come qualunque altro contratto ſia ſogetto all' iſpezione ed al governo del Magiſtrato ſecolare . Ma con eguale facilitá ſi comprende che l' Iſtituzione del Sacramento non ha punto influito ſulla Sovrana autorità per minorarla, modificarla o diſtruggerla ſul contratto matrimoniale . Biſognerebbe dunque dire che la Religione Cri-

ſtiana ha ſnaturata l' autoritá de Principi ſul temporale ; che Ella ha limitati i ſuoi dritti relativamente alle coſe publiche ; biſognerebbe dire che un Re Criſtiano non ha più ſul matrimonio quei dritti che Egli vi aveva quando era infedele, che il Batteſimo ha diminuito il ſuo potere , che ha perduta una parte della ſua autorità . Ma quale ſcandalo produrrebbero nell' Univerſo ſimili paradoſſi , e qual Principe penſerebbe mai ad abbracciare la Religione Criſtiana e ad entrar nella Chieſa ? Il Geſuita Becano ( *de Sacram. Matrim.* ) ci dice apertamente , che ſiccome un Principe infedele può regolare le leggi del matrimonio de ſuoi ſudditi o fedeli o infedeli , così puole altresì un Principe fedele che non ha minor dritto ſopra i ſuoi ſudditi: *Princeps Criſtianus non minorem habet poteſtatem quam Princeps infidelis ; ſi hic poteſt* , ſtabilire ſovra-

namente ed esclusivamente impedimenti dirimenti il contratto, *potest & ille. Nec obstat quod Matrimonium sit Sacramentum*, perchè il Sacramento sopraggiunto per benedire e santificare il matrimonio è affatto straniero a questa Legislazione totalmente civile e politica. Il potere de Principi, dice Sanchez altro Gesuita (*lib. 7. de Matrim.*) non può essere diminuito dal Sacramento: Essi possono annullare il contratto, essi possono rendere inabili le persone a contrattare il matrimonio, come se il Sacramento non vi fosse pertinente: *Perinde ac si Sacramentum non esset*.

La terza sentenza non è meno assurda della prima. I sostenitori di lei convengono che il Principe in se stesso ha un dritto nativo e proprio sul matrimonio, in conseguenza che possa apporre impedimenti dirimenti il contratto: ma sostengono che un pari dritto

ſia anche della Chieſa non ſolo riguardo al Sacramento, ma eziandio riguardo al contratto. Una pretenzione ridotta a queſti termini è impoſſibile che poſſa ammetterſi. Un ſol principio confeſſato dal Bellarmino medeſimo baſta a dimoſtrarlo. Uno ſteſſo potere, Egli dice, non può appartenere propriamente e immediatamente a due diverſi Tribunali la di cui natura, coſtituzione e oggetto ſono eſſenzialmente differenti: *eadem poteſtas ad duo diverſa Tribunalia æque immediate ac proprie pertinere non poteſt*. Ciò che appartiene alla Poteſtà del Sovrano per un dritto proprio ed eſſenziale non può ſotto il rapporto medeſimo appartenere all' Autoritá Eccleſiaſtica, ſiccome ciò che appartiene alla Chieſa e alla ſua immediata iſpezione per un dritto eſſenziale e nativo ricevuto da G. Criſto non può ſotto lo ſteſſo rapporto appartenere alla

Regia

Regia e civile Potestà. Ne seguirebbe altrimente che una legge di sua intrinseca natura temporale e civile potesse essere per sua natura spirituale e sacra, *& vice versa*: ciò che intrinsecamente ripugna. Se si risponde, che intanto la Chiesa debba godere del dritto di giudicare del matrimonio per quello indiretto potere che Ella ha sul temporale de Principi; chi non conosce a dì nostri che il sistema dell'*indiretta potestà* che per tanti anni ha turbata la Chiesa è un dogma egualmente erroneo in religione che stravagante in politica: Ed è in sostanza un vero giuoco di parole, perche questo potere indiretto si riduce in fine e si identifica con un potere diretto e proprio. Ma per rendere anche più sensibile l'assurdità di questa terza opinione, supponghiamo che siano in conflitto la Potestà secolare e l'Autorità Ecclesiastica; e che l'una tolga un'

impedimento ſtabilito dall' altra ; Il matrimonio ſarà egli valido o nullo ? I figli di queſte nozze ſaranno eſſi legittimi o illegittimi ? Figuriamoci che il Concilio di Trento fiſſato nelle antiche idee non ſi foſſe voluto preſtare alle domande de Principi ed aveſſe dichiarati validi i matrimonj clandeſtini ſiccome lo erano avanti il Concilio ; e che intanto i Principi doppo diſciolta l' aſſemblea della Chieſa ne aveſſero pronunciata la nullitá : come avrebbero dovuto o potuto regolarſi i Fedeli che aveſſero voluto impegnarſi nel matrimonio ? Queſta non è giá una chimerica ſuppoſizione : è fatto ſeguito in Toſcana nella Dioceſi di Piſtoja . Un abitante di queſta Cittá preteſe di ſpoſare la vedova di un ſuo fratello che a queſto aveva dati quattro figli . Preſentò egli la ſupplica a S. A. R. l' Arciduca Gran Duca per potere ſollecitare la diſpenſa dall' impedi-

 mento

mento dirimente . Il Religioso Principe la negò come ad una infrazione troppo scandalosa di tutte le leggi Ecclesiastiche e Civili . Intanto Egli vá a Roma e ottiene la Dispensa ; il G. Duca impedisce l' esecuzione ; ma questa proibizione non è attesa dagli Officiali della Corte di Roma , e si unisconо con una congiunzione incestuosa il cognato e la cognata . Non è impossibile che questi esempj accadano con qualche frequenza ; e che si potrá dire in simili casi ? Che la religione Cristiana quando si è stabilita sopra la terra è venuta a turbare l' ordine pubblico , a diminuire l' autoritá de Sovrani , e a dare loro nei Ministri del Santuario altrettanti rivali nel temporale ? Lungi dello spirito della vera Chiesa simili pretenzioni . I Principi allora quandó hanno piegato il collo al giogo soave dell' Evangelio , non hanno perduta neppure in minima

parte l'autorità che godevano per l'innanzi ; Essi hanno piuttosto maggiormente assicurata l'obbedienza de loro sudditi perche il motivo n'è divenuto più potente e più sacro.

Ma quello che è insopportabile nella opinione di molti che sostengono questo terzo sentimento è, che pretendono che il dritto che essi danno alla Chiesa di conoscere del contratto nuziale de Fedeli gli è proprio, e originario ricevuto da G. Cristo e che fa parte del deposito della rivelazione *ad fidem pertinens*. Se così è, tutti coloro che difendono il dritto essenziale della Sovranità sul matrimonio de Cristiani sono Eretici e attaccano la Fede della Chiesa. Ma quale orribile e nera calunnia è questa contro le più celebri Universitá Cattoliche di Europa, contro i più dotti e santi Vescovi della Chiesa, contro i più insigni e rispettabili Teologi

e Canoniſti ? Malgrado le nuvole che hanno ſparſo sù queſta materia molti Scrittori ſedotti dai pregiudizj delle falſe *Decretali*, l' inſegnamento puro ed eſatto ſi è perpetuato fino a dì noſtri dai più celebri Scrittori della Chieſa. Pietro Soto che fu Teologo del Papa nel Concilio di Trento non ha riconoſciuto che dalla pietà e conſenſo ſolo de Principi il dritto che ha ora la Chieſa ſul matrimonio de' Criſtiani : *Leges in his omnibus ex pietate certe & voluntate Principum ceſſerint Eccleſiæ*, perche, dice egli, il matrimonio, eſſendo per ſua natura una coſa puramente temporale, non poteva eſſere regolato e diretto che dalle leggi umane, *legibus humanis ordinandum* ( *de Matrim.* 44. ). Criſtiano Lupo oſſerva che gli Imperatori Romani divenuti Criſtiani hanno conſervato ſempre lo ſteſſo potere che eſſi di giá avevano ſul matrimonio, *ſibi reſervarunt*

*runt Christiani Romanorum Augusti*; che la Chiesa li ha trovati e lasciati in questo possesso, perche non gli pareva che questo affare fosse di sua spettanza; *ad suam potestatem non pertinens*, e finalmente che la Chiesa medesima negli ultimi secoli ha acquistato questo potere, *posterioribus dumtaxat seculis nacta fuit hanc potestatem* (*Dissert.* 1. *proemial. cap.* 10.) Van-Espen esponendo questo sentimento, risponde all' objezione presa dal Decreto del Concilio di Trento, e dice che il Concilio non decide se la potestá di stabilire impedimenti dirimenti, di cui la Chiesa fa uso, sia d' istituzione divina ovvero di concessione espressa o tacita de Sovrani: *utrum ex Christi institutione aut ex Principum indulgentia vel expressa vel tacita* (*Sect.* 1. *Tom.* 13.) Launojo Dottor di Sorbona non ha fatto che difendere la Dottrina che egli aveva trovata nell' Universitá

di

di Parigi. Sebene questo celebre Teologo sia stato combattuto da Scrittori non certo dotti come lui, contuttociò non gli hanno mai contrastato l'onore della cattolicità. Intanto non può negarsi che egli sia stato vittoriosamente difeso da molti Teologi, e fra gli altri dal celebre Abbate Boileau (*Traitè des empêchement du mariage*), che prova non aver proposto Launojo un sentimento particolare, ma un sentimento appreso nelle scuole Sorboniche, dove il Dottor Hennequin, la di cui autoritá al dire di Pietro Pithou prevaleva a quella dell' intiera Sorbona, lo aveva insegnato prima di lui con universale approvazione. A questi antichi Teologi si aggiungano i moderni Scrittori i più distinti in tutte le scuole: il P. Oberhauser Benedettino giá Professore dell' Universitá di Fulda in più opere *ex professo* publicate a Vienna colle più onorifiche

fiche approvazioni di Vescovi e di Censori; il dottissimo Abbate Pietro Tamburini Professore nell' Universitá di Pavia: Le Universitá di Vienna, di Fulda, di Praga, di Brinne che seguono il *Summarium Doctrinæ* publicato nel 1771. per ordine di MARIA TERESA. Si potrá egli dire che l' Augusta Donna Imperatrice e Regina di nome, e lode sempre immortale fosse divenuta fautrice dell' eresia? Alle Universitá di Allemagna possiamo aggiungere le Universitá di Italia di Toscana e di Napoli, quella di Coimbra nel Portogallo dove questa stessa dottrina è insegnata dai publici Professori D. Antonio Silveyra e D. Pietro de Lima; quella di Friburgo dove il Professore Pedzek l' ha sviluppata con una dotta Dissertazione (*de potest. Eccles. &c.* 1783.), nella quale rileva ancora tre grossi errori del Signor Collet sopra l' indissolubilitá del matrimonio, sopra

il preteſo diſcioglimento per la converſione al Criſtianeſimo e per la profeſſione religioſa; diſcioglimento, che il Collet fa riſalire fino agli Apoſtoli quantunque ſconoſciuta prima di Aleſandro III. Tutti queſti celebri Scrittori lontani dall' attaccare il Depoſito della Fede ſoſtengono valoroſamente la ſeconda ſentenza, e dicono che i Principi Temporali hanno ſoli il dritto anneſſo al loro titolo di mettere impedimenti dirimenti propriamente detti, perche queſto dritto ſul patto nuziale entra eſſenzialmente nella nozione di quella Poteſtà che amminiſtra il temporale; dicono, che la Chieſa ſenza poter vantare un dritto ſu queſto oggetto puramente civile, può regolare ciò che riguarda il Sacramento, proibire di amminiſtrarlo ſe non che a certe condizioni, decidere delle diſpoſizioni per riceverlo ſantamente; dicono, che nei primi ſecoli della Chieſa ciaſcuna

delle

delle due Potestá si è limitata a far uso del suo dritto proprio e naturale; che in decorso di tempo alcune leggi proibitive della Chiesa sono state riguardate come dirimenti il contratto; che a poco a poco con la tolleranza de Principi un tale uso è stato riguardato come un dritto; che i Principi stessi nei secoli d' ignoranza o lo credevano tale, o per le loro circostanze affettavano almeno di crederlo, rinviando a Vescovi la cognizione di tali materie; che la Chiesa era in questo possesso nei tempi del Concilio di Trento, che questo Concilio credè con ragione, che il Potere di cui la Chiesa adunata faceva uso a richiesta de stessi Sovrani doveva avere il suo effetto, o che gli fosse comunicato da Gesù Cristo, o che gli appartenesse per concessione de Principi, ciò che non fu giammai nè deciso nè esaminato. Ecco in compendio ciò che Autori Catto-

liciſſimi bravamente ſoſtengono, e ciò che nel dotto *Parere* i due Teologi di Corte il *P. Abbate D. Chiliano Caracciolo Olivetano*, *e il Signor D. Gianfranceſco Conforti* vittorioſamente difendono.

Frattanto dobbiamo ammirare i tratti di una Provvidenza ſempre ſaggia che ci governa. Queſte ed altre ſimili veritá, le quali mentre tendono a rendere i dritti originarj alle Nazioni e alle Chieſe, richiamano i Popoli di differente culto alla commune credenza, ſarebbero ſtate ignorate fra Noi dall' univerſalitá ſenza una ſpecie di diſcordia che non rompendo i legami dell' *Unità* ci reſtituiſce a gran paſſi la tranquillitá e la pace. Deploriamo la lunga vedovanza delle noſtre Chieſe Nazionali, e con ragione; perche chi può mai concepire i mali che affliggono un Gregge ſenza Paſtore? Ma intanto ripiglia il Sovrano francamente l' eſercizio di molti dritti

ſuoi

ſuoi proprj, che ſviluppati una volta non torneranno a vincolarſi giammai: ma intanto il grido della ragione e della criſtiana filoſofia in tanti libri che ſortono alla giornata ſi fa ſentire alla Nazione intiera, affinche con maggiore docilitá deponga i vecchi pregiudizj e ſi diſponga a penſar giuſtamente e a prontamente obbedire: ma intanto quegli Eccleſiaſtici che dovranno un giorno innalzarſi al ſommo grado del ſacerdozio e governare le Dioceſi di queſto Regno imbevuti ora pienamente di quella ſana dottrina che onorò gli aurei ſecoli della Chieſa, ammaeſtrati di tempo in tempo dagli illuſtri eſempj di altri Veſcovi riſpettabili della noſtra Italia, convinti per l' occaſione di una diſguſtante riluttanza, del merito della cauſa del Re e de ſuoi Popoli, con qual coraggio e pienezza di lumi non entreranno nella glorioſa carriera ad operare la vantag-

taggiosa rivoluzione di massime che deve rinnovare in un medesimo tempo la faccia di queste rispettabili Chiese ? Così quei che pretendono di affliggere i nostri cuori con un rifiuto ostinato di un pronto soccorso ai nostri spirituali bisogni , lavorano insensibilmente alla loro rovina ; perche quanto più lungamente ci straziano, tanto più ci promuovono loro malgrado una Legislazione che fissa immutabilmente il sistema di una più pura disciplina , tanto più alienano da se una gran porzione di popolo irritato che aderiva per ignoranza alle loro pretenzioni ; tanto più finalmente procurano ne novelli Pastori la conoscenza perfetta dei dritti della Sovranitá, di quelli di un Vescovo; e più li rendono saggiamente accorti a prevenire con una giudiziosa e prudente riforma i mali , cui è sempre esposto per opera degli avversarj l' ovile di G. Cristo.

sto. Ecco come l'Onnipotente, dice S. Agostino, opera delle grandi cose sopra di Noi, e nel permettere i gravissimi mali che affliggono le diverse porzioni del Gregge cristiano di questo Regno, prepara alla Nazione de beni superiori alla nostra aspettativa, beni universali, beni sodi e veraci.

L'Inter-

L'Internunzio ha presentato una Memoria a V. M., nella quale si studia ribattere una Consulta della Regal Camera, che concerne la forma di giudizio stabilita da V. M. per riesaminare la causa dello scioglimento del matrimonio tra il Duca di Maddaloni, e la Signora D. Maria Giuseppa de Cardenas. Dice egli, che la sola Potestà ecclesiastica, cioè che i Vescovi ed il Pontefice in grado d'appello sieno nel legittimo dritto di giudicare nelle cause matrimoniali. Si vale del Concordato, del Concilio di Trento, della ragione teologica, e delle autorità de' Padri, che fiorirono fin'al decimo secolo. Comincia dal Concordato, in cui si determina, che a' soli Giudici ecclesiastici s' appartengono le cause di validità, o invalidità di matrimonj. Afferma, che cotale determinazione dee spiegarsi secondo la mente de' contraenti, cioè di Benedetto XIV., e dell'augusto Genitore di V. M., i quali vollero, che tutte le

cause riguardanti lo scioglimento de' matrimonj fossero della Potestà ecclesiastica secondo che dimostra la pratica continovata dopo l'epoca del Trattato. A ben sostenere la determinazione del Concordato, coraggiosamente insegna essere dogma della Chiesa, che il contratto nuziale, poichè forma il ligame del matrimonio, debba dipendere dalla sola Potestà ecclesiastica. Quindi ricorre al Concilio di Trento. Nel Capo I. della Riforma del Matrimonio e nel capo terzo, quarto, nono, e dodicesimo della sessione 24, il Concilio diede leggi intorno il contratto nuziale, dichiarando inabili le persone a contrarre, e minacciò anatemi a coloro, che ardiscono disdire alla Chiesa questa legislativa autorità. Oltr'a ciò avendo deciso con anatema, che la Chiesa possa imporre impedimenti dirimenti, in sostanza decise, che la Chiesa possa gettar leggi per lo contratto matrimoniale. Il Concilio anzi annullando il matrimonio clandestino, annullò soltanto il contratto, perchè il matrimonio clandestino non è sagramento secondo il sentimento d'illustri Teologi, i quali credono i Sacerdoti ministri del matrimonio. Fatta parola del Concilio si rivolge alla ragione teologica. Contraendosi il matrimonio da Fedeli, la convenzione nuziale diviene sagramento secondo il parere de' Teologi, che ravvisano i contraenti per ministri del matrimonio, o pure la convenzione nuziale s'eleva alla ragion di sagramento ad avviso de' Teologi, che ri-

conoſcono i Sacerdoti come miniſtri del matrimonio. Ma nel ſentimento degli uni e degli altri Teologi la convenzione nuziale non è diverſa dal Sagramento. Laonde eſſendo dogma, che il Sagramento dipende dalla Poteſtà eccleſiaſtica, dee averſi eziandio a dogma, che il contratto ſia ſoggetto al Sacerdozio. Finalmente traſcrive molti canoni, ed autorità de' Padri, che fiorirono innanzi il decimo ſecolo coll' intendimento di dimoſtrare, che la Chieſa nel periodo de' primi dieci ſecoli eſercitò l'autorità legislativa intorno alle nozze de' Fedeli. Fin quì la memoria dell' Internunzio, che rimettendoſi a noi con diſpaccio del dì 22. Aprile 1786., ci s' ingiunge di riferire a V. M. tutto ciò che ci poſſa occorrere.

Signore, la memoria, ſe riguardaſi alla ſua forma, non è fatta a quello ſtile, nel quale ſogliono farſi le ſcritture, che dalla Corte di Roma ſi ſpingono alle Potenze Cattoliche. Non è ſcritta e preſentata a nome del Papa, nè ſi dirige a V. M., o contro alcuna Regale riſoluzione; ma è diſteſa contro una Conſulta della Regal Camera a norma di diſſertazione, in cui ſi vuol dar regola a' Magiſtrati ed a' ſudditi per le loro coſcienze nelle cauſe matrimoniali. Queſta maniera di ſcrivere porrebbe riputarſi, che proceda da quel dominio (1) indiretto, che la Corte di



1) *Pare che queſto ſpirito animi tutte le Cor-*

Roma affetta nelle cose politiche e civili. Ma da qualunque principio proceda, certa-

---

*Carte di Roma alle Potenze Cattoliche. Ma quello che fa meraviglia è che questo spirito stesso di un potere universale domina principalmente in quelle Carte che si spediscono a noi. Certamente la condotta che tiene la Corte di Roma con il Governo di Napoli è sorprendente. Bisogna dire che ella sia persuasa ancora che questo Regno sia un puro e semplice feudo della S. Sede da cui debba ricevere le sue leggi il nostro Magistrato e il Rè. Ma venendo al particolare delle cause Matrimoniali di cui si tratta, si resta sorpresi al vedere la franchezza con cui in un foglio che viene con tutti i caratteri dell'autenticità da Roma si pretenda quì in Napoli d'insinuare essere un dogma di Fede che quelle Cause unicamente appartengano alla discussione della Chiesa. Io domando ai Reverendissimi Padri Consultori della Sacra Congregazione del Concilio di Roma: Il Regnante Imperatore non ha forse sovranamente deciso che il contratto nuziale de' Cattolici è di sua immediata ispezione? Forse che in tutti i suoi Domini non si esercita questo dritto della Sovranità in tutta la sua estenzione? Ma come permettesi una frazione di dogma così solenne con tanto dispendio della Fede de' Popoli? Qua-*

le

tamente è leſiva dell. Sovranità. Concioſiachè la Ragion del dritto pubblico all'



*le è mai la voſtra oſcitanza, e di quanta reità dinanzi a Dio? Voi che dite di eſſere ſtabiliti per vendicare i dritti e regolare l'oſſervanza de' Canoni Conciliari, perchè non armare il voſtro zelo, e ſuſcitare anche quello del primo Paſtore perchè faccia almeno ſentire la ſua Apoſtolica Voce e con Apoſtolica Autorità condanni l'errore? Ma io dico di più. Il Venerabil Veſcovo di Piſtoja e Prato Monſignor de Ricci non ha egli definito alla teſta di tutta la ſua Chieſa Piſtojeſe ed inſegnato publicamente in una Paſtorale del dì 18. Maggio dello ſcorſo anno, che non a ſe nè a* tutto l'Epiſcopato è ſpettata giammai la facoltà *di conoſcere delle cauſe matrimoniali in rapporto al contratto, e tal dottrina forſe non è ancor praticata in quel fortunato paeſe che obbediſce all'immortal PIETRO LEOPOLDO? Ma voi Reverendiſſimi Padri, ſoffrite con una oſtinata indifferenza opinioni e ſtabilimenti che attaccano il depoſito della Fede? Il zelo della Curia Romana ſi ſcaglia unicamente ſopra di noi, e ci ſi decide francamente eſſere* dogma della Chieſa, *vale a dire un' articolo di Fede già definito che* il contratto nuziale poichè forma il legame del matrimonio debba dipendere dalla ſola poteſtà Eccleſia-

Evangelio conformè esige, che il Sovrano sia il direttore de' giudizj, ed egli solo e de-

---

fiastica. *Sono eglino i Romani persuasi di ciò che scrivono? E' un eguale attentato, ed è un rompere egualmente l'Unità rinunziando a un dogma cattolico, o sostenendo un sentimento ed erigerlo in dogma senza l'unanime consenso di tutti i Pastori. Doppo ciò si potrebbe chiedere: chi è che fa scisma, chi rompe l'unità della Chiesa? Si risponde: sono alcuni frati, alcuni preti, alcuni Curiali di Roma. Ma torniamo a dire; sono persuasi costoro di questi dogmi, di questi articoli di fede definiti dalla Chiesa? Non è possibile che lo sieno senza aver perso la ragione, il buon senso, e qualunque idea della Rivelazione, o della definizione della Chiesa. Ma intanto è indubitato che l'assenso che noi prestiamo ai dogmi della Chiesa deve esser egualmente fermo per tutti gli articoli definiti per l'eguale autorità di chi li ha rivelati che è Dio, e l'infallibilità della Chiesa che li ha definiti. Se i Romani sono così persuasi dei Misteri e degli altri articoli rivelati e definiti come di questo falso Articolo che abbiamo per le mani, bisogna dire che sia molto inferma la loro fede; e danno motivo giusto ai Libertini che credono in niente di dire, che i Cattolici sono i più grandi impostori, che*

*non*

destini i Magistrati e loro additi le regole di giudicare. E quivi non deesi omettere, che nella Memoria si tenta fare non lieve ingiuria al Cappellan Maggiore, apponendogli, che egli destinato Giudice da V. M. in causa matrimoniale abbiane implorato dal Papa le facoltà (2).

Ma,

---

*non credono essi stessi a ciò che propongono. Ecco lo scandolo degli Erranti e de' deboli. Ma io tengo per fermo che i Romani sù le tracce del Bellarmino suppongano che vi sieno de dogmi definiti per un Paese e non per un altro. Quando questo Gesuita hà scritto sull' infallibilità del Vescovo di Roma, hà pronunziato il suo sentimento dicendo, che questa Infallibilità* non est de fide propter solos Gallos: *Così l' articolo del dritto privativo della Chiesa nelle cause matrimoniali sarà di fede* propter solos Neapolitanos.

(2) *Il Cappellano Maggiore che si annunzia nella Memoria di Romà è Monsignor Sanchez de Luna. Egli è certo che a questa voce che si divulgò in Napoli dal partito dei Romaneschi mentre Egli viveva, oppose costantemente la sua parola, ed asserì sempre che nel dichiarar nullo il contratto matrimoniale de' Signori Torre e Gonzaga non si prevalse giammai di secrete facoltà ottenute*

Ma, se quindi si considera la Memoria nella sostanza, si trova che la Corte di Roma non mira che a stabilire per dogma di Religione la dipendenza del contratto nuziale de' fedeli dal solo Sacerdozio, e a spogliare la Sovranità della sua naturale potestà sopra i matrimonj, sostenendo tutto ciò che assume a dimostrare con argomenti tratti dal Concordato, dal Concilio di Trento, dalle scuole Teologiche,

---

*nute da Roma. Sarebbe un torto manifesto alla memoria di un grande Arcivescovo l'imputargli una debolezza indegna di Lui. Io esaminerei intanto se trattandosi di un'affare, in cui secondo l'Autore della memoria era interessata la Fede della Chiesa, potesse permettersi da Roma che il Cappellano Maggiore dissimulasse per mezzo di una* secreta facoltà *ricevuta dal Papa la publica professione di sua credenza. Per una parte il Cappellano Maggiore era tenuto a credere che l'autorità di dichiarar nullo il matrimonio spettava alla Chiesa; per l'altra doveva esternamente professare che riceveva tale autorità dal Rè. Accordando Roma quella che dicesi* secreta facoltà, *è venuta a permettere che nell'interno del cuore si credesse fermamente essere un diritto privativo della Chiesa il giudicare nelle cause matrimoniali e nell'esterno si professasse e sostenesse fermamente*

che , e dagli avvisi de' Padri . L' autorità legislativa e giudiziaria sopra i matrimonj concerne i più grandi oggetti pubblici e civili . Dal codice delle leggi maritali dipende che gli uomini sieno abili o inabili a contrarre le nozze ; che la società si popoli d' un maggior o minor numero di Cittadini ; che nelle picciole società o sia nelle famiglie vi sia l'ordine e la tranquillità ; Che una Famiglia acquisti il patrimonio , i Feudi , le Signorie ed il lustro d'un' altra famiglia ; che lo Stato in alcune congiunture si liberi dalle guerre , e si metta in riposo ; E finalmente da questo Codice istesso dipende il Tribunale che giudica delle cause matrimoniali , decide della condizione degl' uomini , dichiarandoli o legittimi , o illegittimi , non di rado disgiunge dallo sposo colei che lungo tempo s'è amata , e spesse volte toglie al cit-

ta-

---

*mente il contrario . La sola Teologia Gesuitica in oggi più che mai dominante in Roma potrebbe giustificare una così empia condotta e nell' Arcivescovo e nel Papa . Serva ciò di esempio à quei Vescovi che* secretamente *domandano le* facoltà *al sommo Pontefice . Il Rè lo sa , e lo permette , perchè si adatta alla debolezza delle loro coscienze : si limita solo a compiangere la loro ignoranza , e forse anche si pente di avere prescelte al governo spirituale de' suoi Popoli Persone che non conoscono l'estensione*

tadino la facoltà delle nozze . Un dogma dunque, che riconoſca nel Sacerdozio l'autorità legislativa , e giudiziaria intorno a contratti matrimoniali , ſpoglia manifeſtamente la Sovranità della più intereſſante pubblica giuriſdizione per comunicarla alla Chieſa , cui Gesù Criſto fornì di celeſte e ſpirituale poteſtà , diſdicendogli ogni parte di politico principato . Tale è il tenore della ſcrittura dell'internunzio . Per la qual coſa naſce forte dubbio nell'animo noſtro, che una carta di queſta natura ſi ſia preſentata ſenza deliberata commiſſione del Sommo Pontefice , Principe pieno di giuſtizia, di prudenza e di delicatezza .

Noi nondimeno in adempimento de' Regali comandi ci facciamo ad eſporre la vera e ſoda dottrina intorno all'autorità legislativa e giudiziaria ſul contratto nuziale, ſciogliendo quindi il lungo ragionamento, che dall'autore della Memoria s'oppone al dritto de' Sovrani . Il matrimonio ebbe Iddio per Iſtitutore , e da Dio ricevè le prime leggi . Stabilite le ſocietà civili , poichè tutti gl'affari , da' quali dipendere poteva il ben pubblico, ſi regolarono dal Governo Sovrano , il matrimonio che più di qualunque altra convenzione ſi riferiva all' intereſſe dello Stato , dovè principalmente eſſere nella direzione della Sovranità . Laonde

---

*ſione di quella autorità che è ſtata loro conceduta da Gesù Criſto . Ma intanto queſti Veſcovi credono di dover domandan-*

de trà per le prime leggi delle ſocietà civili vi furono le maritali, che determinavano la forma delle nozze, e l'abilità, o l'inabilità de' Cittadini a contrarle, ſecondo che la pubblica utilità eſigeva. Ed avvegnachè l'utilità non fu la ſteſſa in tutte le politiche ſocietà, il Codice delle leggi maritali fu ſempre conforme al vario intereſſe degli Stati. Promulgò Gesù Criſto l'Evangelio. E volendo al matrimonio comunicare una celeſte virtù, lo fornì della qualità di Sagramento. Non mutò il divin Redentore l'indole del matrimonio, nè volle dalle Sovranità civili farlo eſente, ma ſoltanto gli aggiunſe la ſantità di Sagramento, ove foſſe contratto a norma delle leggi civili di ciaſcuna Nazione. Nè ſecondo

---

*mandare a Roma le ſecrete facoltà per un obbligo che inſinua un Articolo di noſtra Fede, ovvero per un obbligo che impongono i Canoni diſciplinari. Se per il primo dovere, io debbo dire che non è mai lecito di diſſimulare la profeſſione publica degli Articoli diſiniti; e un buon Criſtiano qualunque, non dico un Veſcovo, in caſi di queſta natura è tenuto a riſpondere francamente e riſpettoſamente al Rè*: io non poſſo obbedirvi. *Se per il ſecondo, biſogna ben compiangere la cecità di queſti Paſtori in Israello che non conoſcono ancora, che la Diſciplina è variabile, che in tutti i tempi Ella fù nella Chieſa immediatamente ſoggetta nella ſua eſte-*

do le regole della sua divina sapienza egli poteva sottrarre il matrimonio dal Governo politico. Doveasi la Cristiana Religione promulgare in tutte le provincie dell' Orbe: Era bene, che si rimovesse tutto quel, che poteasi opporre alla promulgazione di lei. Non s'attendeva contrasto maggiore di quello, che si temeva da Governi politici delle Nazioni, se la loro legislativa autorità sopra il matrimonio, principale affare di Stato si fosse o scemata o distrutta per l'Evangelio. Fu dunque mestieri, che Gesù Cristo, il quale in tutte le faccende pubbliche e civili riconobbe e venerò l'

au-

---

*esterior polizia alle cure e disposizioni del Principato, che questi Canoni disciplinari che obligano a tanta dipendenza dal Primo Vescovo nè sono le antiche Regole della Chiesa nè per lo più stabilite dalla Chiesa Universale, ma Regole assai posteriori alla nascita del Cristianesimo edordinate quasi sempre in Roma stessa senza il consenso di tutto l'Ordine de' Pastori e in tempi di generale decadenza delle Scienze Ecclesiastiche e di debolezza de' Vescovi e de' Sovrani; e sopratutto dovrebbero intendere una volta questi Vescovi delle* secrete facoltà, *che la Disciplina che si vuole variare oggi dai Principi non è che un richiamarla alla purità dei primi secoli Cristiani, rivendicando l'osservanza degli antichi Canoni, che hà tutti con-*

*fer-*

autorità de' Principi, lasciasse il matrimonio nell' antica e originaria moderazione de' Politici Governi. Poichè la sola pubblica utilità è il principio delle leggi, che dichiarano i Cittadini abili o inabili a contrarre le nozze, siccome il Governo politico giudica della pubblica utilità, così egli dee essere l'autore delle leggi matrimoniali.

Per

---

*fermati tutto il Corpo de' primi Pastori nel Sacro Concilio di Trento; e che se questa variazione rincresce al sommo Pontefice, non è ciò come a Capo della Chiesa che deve volere e procurare la Riforma, ma come a Capo di una Corte cui la Riforma per ragioni assai note dispiace, e dispiaceva fino da' tempi di due Generali Concilj di Costanza e di Basilea. Nell' urto grande della loro convulsione i Scrittori Curiali proferiscono e scrivono degli incredibili errori. In un libro stampato in Faenza l'anno scorso per* Giuseppe Antonio Archi *si legge*: Che non si può richiamare alla prattica l'antica Disciplina senza pericolo d' incorrere la censura: *Secoli primitivi, chiamati fin quì aurei e felici, la vostra Disciplina che è stata l' ammirazione de' più illuminati Filosofi del Gentilesimo non può richiamarsi alla prattica senza pericolo d' incorrer censura! Incorrerebbero dunque la scommunica o altra censura i Cipriani, i*

Ba-

Per la qual cosa gli Imperadori Romani, doppo che divennero Cristiani, seguirono a riguardare il matrimonio come un' oggetto civile e diedero le regole, secondo le quali si dovesse contrarre. Tutti gli

---

*Basilj, gli Ambrogj, gli Agostini e i Papi stessi de' primi tempi, se non mutassero almeno le loro antiquate usanze e non riducessero il Vangelo e i Canoni alla foggia dei principj di coloro che si vantano più di esser nati nel Secolo XVIII., che di esser Cristiani? Scrittori che ardiscono di proferire sì fatte bestemmie, sono eglino punto dissimili dai carnali Giudei o dagli accecati Gentili per i quali, conforme ce ne attesta S. Paolo, la Croce di Gesù Cristo, le sue massime la sua dottrina la sua semplicità umiltà mansuetudine mortificazione e zelo era un'oggetto di scandalo e di stoltezza? Ma il Giuramento solenne, mi si dirà, che si fà da' Vescovi nella loro Consecrazione in cui si promette al Papa un vero Vassalaggio e vengono essi a spogliarsi di quasi tutti i loro diritti, e promettono anzi di sostenere tutte le pretenzioni di Roma, non sarà egli un giusto motivo a' Vescovi di chiedere queste secrete facoltà? Io rispondo: Certamente, questo Giuramento introdotto anch' esso in tempi di barbarie e nei termini in cui è presentemente dall' intrapendente Pontefice Gregorio VII. me-*

gli impedimenti che vietavano le future nozze o proſcioglievano le già contratte, principalmente procedevano dalle leggi Ro-



---

*rita tutta la riflessione de' Sovrani. Essi debbono* per coscienza *abolirlo per non arrischiare di avere de' Vescovi ne' loro Stati o ribelli o spergiuri. Questo giuramento è un gran motivo di scandalo per i deboli Fratelli. Ciò che avendo osservato molti Principi Cattolici o l' hanno abolito, o l' anno riformato riducendolo alle espressioni di una ben dovuta* obbedienza Canonica. *I Vescovi che dovranno esser promossi alle Cattedre vacanti del Regno se hanno zelo per la Religione, se amore a' popoli, se attaccamento al Sovrano sono tenuti di domandare concordemente al Rè l' abolizione di questa Formalità che tanto li dovrebbe attaccare alla Corte di Roma ed allontanare dall' esercizio spedito de' loro ministeri. Ma intanto per quelli che hanno dovuto soccombere alla funesta usanza de' tempi infelici che corrono, io dirò due parole. Il Giuramento di cui si parla è indebito perchè offende la Sovranità, perchè distrugge i diritti spirituali delle anime, offusca e quasi spegne quelli de' Vescovi, mette a soqquadro le S. Regole della Chiesa, ed impedisce la sospirata riforma nel Capo e nelle membra, cattivando tutta l' Autorità Vescovile al Ca-*

mane, che leggonsi ne' due Codici Teodosiano e Giustiniano, nelle Pandette e nelle Istituta sotto i titoli *de Nuptiis*, *de Repudiis*, *si nuptiæ ex rescripto petantur*. La Chiesa riconosceva nell'Imperio questa le-

---

*po ministeriale della Chiesa. Gli obblighi che ci attaccano ai nostri Sovrani sono anteriori e di tempo e di ordine a qualunque Giuramento, i dritti del gregge di G. C. sono inammissibili per qualunqne patto, i dritti de' Vescovi e delle Chiese sono inalienabili per qualunque promessa; i Canoni sono rispettabili preferibilmente a qualunque privata cessione; la riforma generale che si promuove da' più illuminati Sovrani e dal pio e religioso nostro Re FERDINANDO distrugge qualunque impedimento quantunque fosse per altre vie canonico e legittimo che potesse attraversarla. Avete dunque o Sacri Pastori, temerariamente giurato. Confessate dinanzi a Dio e alla Chiesa quella qualunque sia o grande, o piccola colpa. Ma dopo ciò siate sicuri che il vostro Legame non è certamente indissolubile, anzi assolutamente non vi ritiene al cospetto di Dio, il quale non può costringervi al peccato nè vincolarvi all' iniquità. Qualunque promessa anche giusta anche legittima fatta anche a Dio, e colla maggiore solennità cede all' adempimento de pro-*

*prj*

legislativa autorità, nè ammetteva matrimonio come giusto, se contratto non fosse stato a norma delle leggi civili (3). S. Agosti-



---

*prj doveri, al vantaggio delle anime, all' osservanza de' Canoni di tempi più puri. Ma diciamo un' altra parola per amore della verità. Una buona parte de' Vescovi de' nostri giorni conosce purtroppo queste sicure dottrine. Non è il giuramento fatto al Papa l' ostacolo alla pronta obbedienza dovuta a' Sovrani, nè ciò che li ritiene dall' esercizio libero del loro nativo potere. Talora è l' abito già contratto all' ozio e al riposo, talora è debolezza, talora è un rispetto umano, talora è orgoglio che nasce da una falsa idea concepita della dignità Ecclesiastica, e quel che è peggio non rade volte è una speranza, quella macchina che fa giuocare a tempo opportuno la Corte di Roma. Così si traveste il rispetto dovuto alla prima Sede, così le Riserve Pontificie, così la Disciplina presente, così il Giuramento.*

(3) *Ecco trè verità abbondantemente provate dagli illustri Teologi la 1. Che il Matrimonio Cristiano in quanto è contratto è un' oggetto intieramente civile. La 2. Che gli Imperatori promulgarono leggi sul Matrimonio de' Cristiani, e perciò quanti impedimenti dirimenti sono oggi stabiliti, tutti sono stati stabiliti dal Governo Politico. La 3. che la Chie-*

ſtino nel libro XV. della Città di Dio inſegnando, che le nozze tra i primi Cugini innanzi che Teodoſio ſeniore le vietaſſe, erano legittime, ſoggiunge, *Quia id nec divina lex prohibuit, et nondum prohibuerat lex humana*: Dicendo, *nondum prohi-*

---

*Chieſa medeſima hà riconoſciuto nell' Imperio queſta legislativa Autorità. Mi ſia lecito intanto di aggiungere qualche rifleſſione e qualche fatto al dotto Parere. È primieramente ſe tutti i contratti che riguardano l' ordine publico ſono d' immediata iſpezione del Principato, come potrà negarſi che a queſto Sovrano Potere non ſia ſoggetto il contratto del Matrimonio, che è quel contratto per cui ſopra ogn' altro reſta intereſſata la pubblica tranquillità e l' ordine ſociale. Dall' altro canto G. C. hà laſciato a Principi che avrebbero abbracciato il Criſtianeſimo tutta quella giuſta e legittima autorità che poſſedevano avanti la loro converſione; e ſe ciò non aveſſe fatto, ſarebbe ſtata illuſoria la proteſta fatta da Eſſo lui*: che il ſuo Regno non era di queſto Mondo. *Ma a conoſcere più praticamente che il matrimonio è tuttavia un oggetto puramente civile, io voglio oſſervare ſopra alcuni impedimenti che annullano le nozze Criſtiane, i quali non ſono ſtati ſtabiliti che a un fine politico, e alle proſperità dello Stato. Qual è l' oggetto*

*v. g.*

*hiberat lex humana*, significò che il Governo Sovrano di Roma, avanti che regnasse Teodosio Seniore, ebbe autorità legittima di rendere abili i primi cugini a contrarre matrimonio, e che Teodosio Seniore coll'istessa autorità gli dichiarò ina-



---

*v. g. dell'impedimento della parentela Forse per istabilire ed estendere l'impero della carità, quella virtù soprannaturale che vede ed ama Iddio nel suo prossimo? Non è possibile; perchè la carità deve estendersi a tutti i nostri simili senza distinzione veruna. L'oggetto adunque di questo impedimento è di moltiplicar le alleanze; e questa è una ragione puramente civile che non riguarda che la società. E'interesse dello Stato lo stendere più che è possibile i motivi di unione e di sociabilità: e così vietandosi ed annullandosi trà parenti le nozze, più si propagano le alleanze, più si moltiplicano gli interessi scambievoli, e più si estende il legame sociale. Ma questo pubblico bene chi deve essere incaricato di procurarlo se non chi stà alla testa della civile Società?*

*Qual'oggetto e qual fine hà avuto l'impedimento della* disparità del culto? *forse un'interesse spirituale? Nò; anzi dice S. Paolo, che una disparità di culto ne'conjugati potrebbe operare un gran bene alla Religione; un marito fedele, dice egli, potrà guadagnare una*

*mo-*

bili. Crederono i Padri nel Concilio Milevitano essere conforme all'Evangelio, che nè il marito dimesso dalla moglie, nè la moglie dimessa dal marito potessero maritarsi con altra persona: Ma non osarono fare eglino la legge, nè si rivolsero ad un Con-

ci-

---

*moglie infedele. Ma si è visto che la diversità di religione dava occasione di liti giornaliere, e di discordie intestine; la maniera tutta opposta di pensare di operare di educare i figli suscitava una continua guerra crudele trà la moglie e il marito: si è visto che queste querele domestiche influivano necessariamente nella concordia generale, e che bisognava riparare e prevenire questi mali. Ma, a chi poteva appartenere di stabilire leggi savie e ferme per rimediare e far argine a queste cattive conseguenze se non al Principe, facendo di questa disparità di culto un impedimento che rendesse nullo un matrimonio di questa specie?*

*E' chiaro che gli impedimenti del* delitto, *e del* ratto *sono stabiliti per prevenire gli adulterj, gli omicidj, le vendette atroci delle famiglie offese, per assicurare il rispetto dovuto a' genitori, e per recidere fin dalla radice una quantità di disordini capaci di mettere a soqquadro l'intiera Repubblica. La Religione avrebbe potuto fulminare coi più terribili anatemi e soggettare alle più*

*lun-*

cilio più numeroso, nè al Papa, ma all' Imperadore Onorio, perchè si compiacesse d' ordinarla e pubblicarla, *Placuit, ut secundum evangelicam & apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungatur . . . In qua causa legem imperialem petendam promulgari.*



---

*lunghe penitenze i colpevoli; ma la speranza di vedere il proprio delitto coronato dalle nozze avrebbe lasciato la società in preda a questi disordini. Il solo Principe poteva rimediare intieramente a questi mali impedendo questi attentati colla nullità di simili matrimonj.*

*Lo stesso impedimento dell'*Ordine *hà una mira diretta al maggior vantaggio dello Stato. Questa nullità di nozze in un certo ordine di Cittadini non è veramente essenziale al loro ministero; ma doppo che la Religione Cristiana è entrata nella Costituzione dello Stato come un bene ed un grandissimo bene, è divenuto un' interesse dello stato medesimo che questa Religione si conservasse pura nell' insegnamento delle sue massime; Che Ella avesse degli interpreti capaci d' istruire i Cittadini; E che questi interpreti stessi potessero dare a questa importante funzione tutto il tempo che esigge un ministero sì augusto. Ma come avrebbero potuto Uomini divisi dalle cure domestiche, da secolari occu-*

pa-

Dopo l'intiera ruina dell'Imperio Romano nelle Provincie d'Occidente, i Novelli Principi, che in breve tempo abbracciarono il Criſtianeſimo, ignoravano e l'autorità del Sacerdozio evangelico ed i dritti della Sovranità. Erano eglino diſpoſti ad avere della pubblica potenza quei ſentimenti, che i Veſcovi loro ſuggerivano. Se gli Imperadori Romani aveſſero già eſercitato un'autorità, che loro non conveniva, allora ſarebbe ſtato il tempo, in cui la Chieſa avrebbe potuto ſenza contraſto valerſi della ſua ragione. Nondimeno i Pontefici ed i Concilj ſeguirono a riconoſcere nel Principato la poteſtà legislativa intorno a' Matrimonj. Nelle Raccolte de' Capitolari, e delle Leggi Alemanne, Bavare, Gotiche e Longobarde leggonſi gli editti de' Principi, che o annullavano, o permettevano le nozze. Credendo il Papa Gregorio II. o III., che le nozze colla moglie

---

*pazioni, dalle ſollecitudini inſeparabili dall'educazione, dal penſiere dello ſtabilimento e fortuna della loro famiglia conſecrarſi a uno ſtudio profondo ed applicarſi all'inſegnamento continuo e non interrotto della Religione? La Chieſa hà potuto proibire le nozze agli Eccleſiaſtici, e riguardare come un delitto la violazione de' ſuoi comandi, punirlo ancora con delle pene ſpirituali; ma la ſola autorità ſecolare intereſſata nel ſuo pubblico bene per i vantaggi conſi-*

*de-*

glie del Cugino non doveſſero in Italia permetterſi, non egli le vietò, ma implorò dal Re di Lombardia Liutprando, che le proibiſſe. Trovaſi la legge di Liutprando nella raccolta della Legislazione Longobardica nel V. libro n. IV., *Hoc autem Deo adjuvante ſtatuere prævidimus, ut amodo nullus præſumat relictam de conſobrino, aut ſobrino ſuo uxorem ducere . . . Hoc autem ideo affiximus, quia, Deo teſte, Papa Urbis Romæ per ſuam epiſtolam nos adhoratus eſt, ut tale conjugium fieri nullatenus permitteremus.*

Continuarono i Principi a dettar leggi ſopra le convenzioni matrimoniali, le quali ritrovanſi ne' Codici delle Nazioni. Il Codice del noſtro dritto Normannico e Svevico contiene le Coſtituzioni, che i Sereniſſimi Re di Puglia promulgarono intorno a matrimonj. Ruggiero nella Coſtituzione *Sancimus lege præſenti* nel titolo *de contrahen-*

---

*derabili che ſi ricavano da un miniſtero bene adempito hà diſſimpegnati coloro che vi ſi conſecravano da ogn'altra obbligazione; e ad una diſciplina proibitiva ſoltanto della Chieſa hà aggiunto la ſanzione civile, che rende inabili al Matrimonio quei che vogliono conſetrarſi a una profeſſione così ſantà e divina. Io fò quì di paſſaggio una riflessione forſe opportuna per coloro nelle cui menti aveſſe fatta qualche impreſſione il giudizio ſul celibato ſacro at-*

*tri-*

*hendis matrimoniis* ordinò, che le nozze foſſero pubbliche, ſolenni, e dal Sacerdote benedette, dichiarando illecite quelle, che non ſi divulgavano. Nè puo dubitarſi, che Ruggiero ebbe mente di rendere incapaci a contrarre le nozze coloro, che clandeſtinamente le contraeſſero, tuttochè chiamate le aveſſe ſoltanto illecite. Perciocchè diſpoſe, che i Figli nati da cotali nozze non foſſero eredi de' loro genitori, nè teſtamentarj, nè legittimi, e che alle donne non ſi doveſſe la dote. Non vi ſono nozze, dove non vi ſono Figli legittimi, non v'è patria poteſtà, non vi è dote. Ed il vigilante Principe abolì il matrimonio clandeſtino, quando la Chieſa lo ammetteva. Aleſſandro III. nel capo 2. *de cland. deſponſ.* ri-

---

*tribuito a un riſpettabile Eccleſiaſtico. Non conſultano al maggior vantaggio dello Stato quei che vorrebbero diſtrutto il celibato ne' Preti. Il loro Miniſtero eſigge una ſpecie di ſeparazione. Non è la ſantità del carattere l'unica ragione di queſto importante ritiramento. E' lo ſtudio ancora di tutta la Religione che devono trasfondere in tutta la ſua purità che li confina alla ſolitudine, e li obbliga alla meditazione. Il Celibato è il più ſicuro e vero mezzo. Per prevenire i diſordini che indirettamente produce il Celibato degli Eccleſiaſtici, biſogna ſcemarne di molto ma di molto aſſai il*

*nu-*

riſpoſe, c... il matrimonio Clandeſtino era ſpogliato di vizio. Ed Innocenzo III., comechè contro il matrimonio clandeſtino aveſſe ingiunta penitenza, non mai dichiarollo invalido.

Ad eſempio di Ruggiero il gran Federigo primo Re di Sicilia e di Puglia conſiderò il matrimonio come affare dalla ſua poteſtà dipendente. Nella Coſtituzione *Honorem noſtri diadematis* col maggior tuono della ſua Sovranità comandò a tutti i poſſeſſori di Feudi quadernati, che non ardiſſero nè eglino togliere moglie, nè maritare le Figlie, le ſorelle e le nipoti, nè ammogliare i Figli, ſe innanzi non ſi foſſe impetrato il Regale permeſſo; ed abolì la coſtumanza, che in alcune provincie del Regno accordava a cotali Feudatarj la li-

ber-

---

*numero; e quel che più importa è neceſſario regolare la loro educazione in maniera che quelli ſoli ſieno ammeſſi a uno ſtato sì ſanto che abbiano una morale certezza di eſſerci chiamati dalla Grazia di G. Criſto. Ma i mezzi ordinarj che ſono oggi in uſo non baſtano. Così ſi preverranno i così detti mali effetti del celibato, nè ſi contriſteranno i dritti della natura, quando queſta ſia ſtata perfezzionata e ſublimata dalla Grazia di Colui che è Autore inſieme della Grazia e della Natura. Un Criſtiano e molto più un Eccleſiaſtico e un Veſcovo deve dare e quando*

*pen-*

bertà de' matrimonj. Poichè nella Costituzione non si fa parola di nessuna pena, alcuni scrittori hanno portato opinione che non fosse stato intendimento di Federigo rendere i Feudatarj, che non avessero impetrato il Regal permesso, incapaci a contrarre le nozze. Ma cotesti Scrittori s'ingannarono. Perchè anzi nella Costituzione non si commemorò nessuna pena, egli è mestieri credere, che dal Principe si volle nullo l'atto alla legge contrario. Quando il legislatore determina la solennità dell' atto, se impone una pena che non sia la nullità, da controvegnenti si farà l'atto valido e punibile, ma se non commemora nessuna pena, egli, se vuole far legge perfetta, deve necessariamente volere nullo tutto ciò che sia difforme alla legge. Queste

---

*pensa e quando scrive il primo luogo alla Filosofia del Vangelo.*

*Questa prima verità è confermata da un' altra, cioè che realmente tutti gli impedimenti che oggi sussistono e che annullano il matrimonio traggono la loro origine dalla Potestà del Principato. Gli impedimenti di* parentela *furono stabiliti dall' Imperatore Teodosio sulla fine del* 4. *Secolo. S. Ambrogio e S. Agostino citano e lodano questa Legge; la quale si trova nel codice Teodosiano* ( de Incestis Tit. 12. l. 5. ). *In questo Codice stesso noi leggiamo una Legge degli Imperatori Costanzo e Teodosio.*

ſe ſono le regole d'interpretare: Quindi l'iſteſſo Andrea d'Iſernia nelle annotazioni alla Coſtituzione affermò, *Non valet matrimonium contra hanc legem*. Federigo dunque nella Coſtituzione *Honorem noſtri diadematis* dichiarò i Feudatarj inabili a fare nozze ſenza il permeſſo della Corte. E giova quivi ricordarſi, che i Pontefici, i Veſcovi ed i Feudatarj, ſe facevano lagnanze contra la Coſtituzione Fridericiana, dicevano che la diſpoſizione era ingiuſta, ma non contraſtavano al legislatore l'autorità di pubblicarla.

Ma dopo il decimo ſecolo i Concilj ed i Romani Pontefici concorſero a dettar regole, che tendevano a dirigere il Matrimonio e come Sagramento e come contratto. E fa d'uopo eſaminare per qual via la Chieſa acquiſtò cotal dritto, e con qual titolo l'eſercitò. Fin dal ſeſto ſecolo i Concili cominciarono ne loro canoni a promulgare le leggi Romane intorno a matrimonj, o commemorando la legge, che nel canone con diverſe parole s'eſprimeva, come

---

*doſio il giovane colla quale ſi ſtabiliſce l'impedimento di* affinità *che naſce dal legame conjugale e dalla fornicazione. Sotto l'Imperadore Aleſſandro Severo fù ſtabilito l'impedimento del* delitto; *ma Giuſtiniano ne hà laſciata una Legge ne' termini più preciſi* (Novel. 134.). *Sotto i primi Imperatori Criſtiani trae la ſua origine l'impedimento della* diſpa-

me fece il ſecondo Concilio Turonenſe dell' anno 567., o traſportando il teſto della legge nel canone, come ſi regolò il Concilio Maſconeſe dell'anno 585. Fu lodevole coſtume della Chieſa d' imporre negli ſtabilimenti, ch'ella faceva, le leggi de' Principi ſopra le faccende civili per diviſarne la ragione del peccato, e minacciare a coloro, che ardivano violarle, la conveniente penitenza. Ma Iſidoro il Mercante, che ſtudiato s' era mutare la polizia della Chieſa, ebbe ancora il talento di comunicare a Romani Pontefici l'autorità di ſcrivere leggi ſopra il contratto matrimoniale. Confinſe egli *Decretali*, nelle quali parlò dell' abilità de' contraenti, affibiandole a Romani Pontefici de' primi ſecoli e ſpezialmente a Fabiano, ad Evariſto, ed a Giulio. Impreſe Graziano a fare la raccolta de' Canoni, che ora diceſi *Decreto*. Egli ri-

---

ſparità del culto. *Coſtanzo proibì il Matrimonj con i Giudei, ed i ſeguenti Imperatori eſteſero queſta legge a qualunque Infedele* ( Cod. Teod. 5. cap. 4. ) *Giuſtiniano introduſſe e ſtabilì l'impedimento dell'* Ordine ( L. 55. cod. de Epiſcopis ) *Gli Imperatori Coſtanzo, Teodoſio, Arcadio, Teodoſio il giovane fecero delle Leggi per gli impedimenti di* pubblica oneſtà e di affinità ( Cod. Teod. L. 3. de Inceſtis Nuptiis ). *Il* Voto *non fù giammai un impedimento annullante il Matrimonio*

riferì i canoni concernenti il matrimonio in tal tenore, che i Concilj v'apparivano non aver già promulgate le leggi civili, ma aver eglino con propria autorità pubblicate leggi sopra le nozze. Nella questione V. della causa XXXII. trascrivendosi il Canone del Concilio Milevitano intorno alle nozze di coloro, che aveano fatto divorzio, si troncano le parole: *Qua in causa*

---

*nio prima della Novella quarta di Giustiniano. L' Impedimento del* Ratto *e della* Violenza *risale fino a Costantino, l' anno* 320, *e fù confermato da Costante, Teodosio, e Giustiniano* ( Cod. Teod. & Justin. L. 1. cod. de rapt. Virg. ) *Finalmente la* Clandestinità *fù un' impedimento prescritto dall' Imperatore Leone, e adottato nel nostro Regno da Ruggiero molto tempo innanzi al Concilio di Trento. Si leggano sù questo speciale Articolo il Capo* 12. *dell' Opera elegantissima del Signor Avvocato Nesti ristampata nel* 1776. *in Napoli* De dirimentibus Matrimonium impedimentis *e la Lettera Pastorale di Monsignor Scipione de Ricci Vescovo di Pistoja del dì* 18. *Maggio* 1788. *pag.* 56. *dell' Edizione di Napoli, dove riporta un lungo squarcio delle* Seconde Riflessioni sul Rituale di Parigi *d'onde hò tratti de' lumi per la discussione di questa importante materia. E quindi se dagli Imperatori furono i moderni im-*

*ſa legem imperialem petendam promulgari.* Ne' mancò l'iſteſſo Collettore di ſpargere nelle cauſe, ove trattò del matrimonio, le decretali Iſidoriane. Per la qual coſa, dappoichè il decreto di Graziano divenne il ſolo libro, in cui univerſalmente ſi ſtudiava,

---

*impedimenti ſtabiliti, dagli Imperatori furono anche accordate ne' tempi diverſi le neceſſarie diſpenſe. Simmaco che viveva ſotto Teodoſio* ( lib. 10. Epiſt. 11. ) *ci narra che egli domandò all' Imperatore la diſpenſa per una figlia di un ſuo amico, perche poteſſe ſpoſare un ſuo cugino. Nel* 401. *Onorio e Teodoſio publicarono una legge ſulle Diſpenſe additando le regole da ſeguirſi per dimandare ed ottenere le Diſpenſe ne' gradi proibiti. I Re d' Italia eſercitarono il medeſimo dritto; e Caſſiodoro Cancelliere del Re Teodorico ci ha laſciate le formole delle diſpenſe dagli impedimenti matrimoniali* ( lib. 1. Var. cap. 46. ). *Se queſto dritto di cui fecero uſo le civili Poteſtà foſſero ſtate uſurpazioni, non l' avrebbero certamente ſofferte i Papi Siricio, Anaſtaſio I. Innocenzo I. che vivevano ſotto Teodoſio ed Onorio, e avrebbero anche reclamato i Pontefici Gelaſio, Anaſtaſio II. e Simmaco contemporanei di Teodoſio. Ma ciò che non deve ommetterſi in queſto luogo è un' eſempio tratto dalla Storia di Francia. Il Conte Baldo-*

vino,

va, non si dubitò, che i Concilj ed i Pon-

C tefici

---

*vino aveva sposata la figlia di Carlo il Calvo senza il consenso anzi malgrado suo Padre. I Giudici secolari annullarono queste nozze, e i Vescovi fulminarono le censure Ecclesiastiche. Baldovino ebbe ricorso al Papa Niccolò I. per essere assoluto dalle censure; e il Papa ricusò di farlo: scrisse bensì al Re interponendosi in favore di Baldovino e pregandolo di permettergli di sposare la di lui figlia*: si libet posse vos legaliter filiam vestram in uxorem dimittere, *e di togliere l' impedimento nato dal difetto del di lui consenso. L' accordò il Re, e fece scrivere al Papa da Icmaro che a sua intercessione aveva spediti gli ordini opportuni, affinchè potesse validamente Baldovino contrarre le nozze con la sua figlia secondo le leggi*, secundum leges uxoria conjunctione copulari permisit (Flodoard. Hist. Rem. lib. 3.). *Aggiungiamo ancora un fatto niente meno rimarcabile. L' Imperadore Ludovico IV. avendo annullato il matrimonio di Giovanni figlio del Re di Boemia con Margarita Duchessa di Carintia, dispensò con questa per maritarsi con Carlo Marchese di Brandeburgo suo cugino. Ma siccome in quel secolo, cioè nel XIV. le false Decretali avevano già alterate le vere nozioni su que-*

sta

tefici foſſero nel diritto di dirigere le convenzioni matrimoniali.

E con-

---

*ſta materia , l' Imperatore in un lungo diſcorſo volle darſi la pena di giuſtificare il ſuo diritto . Oſſerva adunque con S. Agoſtino , che le nozze fra cugini non ſono ſtate proibite da alcuna legge divina ; che gli Imperatori ſoli e la ſecolare poteſtà le aveva vietate ; che ſe i Romani Pontefici avevano realmente alcuna volta diſpenſato in ſimili impedimenti , ciò non era ſtato che in ſeguela di una civile permiſſione* ſtatuto legis humanæ , *perche il vero diritto della diſpenſa non poteva appartenere che al Principe* pertinet ad auctoritatem Imperatoris . *E ſiccome gli ſi objettava che tali nozze eſſendo contro i buoni coſtumi e in conſequenza peccaminoſe dovevano perciò riputarſi di ſacra e ſpirituale iſpezione , Egli l' Imperatore ſi ride di queſta artificioſa ſottigliezza come di una fraſe di retore o di ſofiſta* ſermo rethoricus & ſophiſticus eſt ; *perche già , dice egli , è falſo che ciò ſia un peccato ; e quando lo foſſe nè il Papa , e nè anche un Angelo diſceſo dal Cielo potrebbe permetterlo . Da queſta diſcuſſione in cui entra l' Imperatore ſi raccoglie che già la decadenza delle ſcienze , l' ignoranza de popoli e de Sacerdoti , le falſe Decretali avevano fatto dimenticare i*

*veri*

E concioſiache per queſta via la Chie-



*veri principj, e che i Papi ſi erano di già arrogato il dritto di accordare le diſpenze. La prima che noi ſappiamo è quella data da Paſquale II. ſulla fine dell' undecimo ſecolo a Filippo I.; e il Geſuita Mariana Scrittore della Storia di Spagna, parlando del matrimonio di Alfonſo di Caſtiglia con una ſua cugina oſſerva, che in quel tempo ciòè nel duodecimo ſecolo non vi era pur anche l' uſo di domandare al Papa la diſpenſa di conſanguinità. Ma come ſi ebbe dato una volta l' eſempio di domandarne, i Papi ſi dettero la premura di aſſicurare il dritto col fatto.*

*La 3. verità è, che la Chieſa non ha giammai contraſtato al Principato queſto dritto inviolabile ſulle nozze criſtiane. Oltre l' eſempio del Concilio di Affrica del 416., di cui S. Agoſtino era l' anima, riportato (pag. 22.) dagli Illuſtri Teologi, il primo Concilio Lateranenſe attribuiſce alla Poteſtà ſecolare l' impedimento che riſulta dalla* conſanguinità *; il Papa Gelaſio non ſi eſprime diverſamente; il ſecondo Concilio di Tours riferiſce alle leggi di Childeberto e di Lotario l' impedimento del* Ratto *; il primo Concilio di Liane rimette al Principe il caſtigo di chi aveva contrattate le nozze contro le*

leggi 2.

ſi pervenne ad un' autorità, che di ſua natura

---

leggi, ut qui in leges Principum peccaverat de ſententia Principum puniretur; *il ſecondo Concilio di Tours, e S. Leone trovano nelle Coſtituzioni de Principi il fondamento dell' impedimento della* condizione; *e Niccolò I. vedè nelle leggi civili la proibizione che naſce dall'* affinità: venerandæ Romanæ leges; *ma ſopratutto deve notarſi che in quel Canone centeſimo ſecondo del riferito Concilio di Affrica in cui ſi diſpoſe di doverſi domandare una legge Imperiale contro il divorzio, ſi trattava di un punto molto legato col Sacramento, e di un caſo particolare fondato ſopra l' indiſſolubilità naturale del matrimonio, e ſingolarmente ſopra l' interpretazione di una legge di G. Criſto medeſimo*: Quod Deus conjunxit homo non ſeparet. *G. Criſto e gli Apoſtoli avevano dettata queſta dottrina. Ciò non oſtante i Padri del Concilio decidono che i violatori di queſta legge divina ſi ſottopongano alla penitenza*, ad pœnitentiam redigantur: *ma ſe queſto freno non baſta, eſſi dicono doverſi ricorrere alle civili Poteſtà, perche annullino queſti nuovi contratti*, legem imperatoriam petendam. *Qual ſia ſtata la mente de Dottori che hanno perpetuato l' inſegnamento nella Chieſa, oltre quelli che nel decorſo del dotto* Parere

ſi

tura è politica, non potè esercitarla, se non per un consenso, ch'ella traeva dalla potestà civile (4). Fu questo il sentimento di S. Tommaso d'Aquino il quale costantemente insegnò nel libro quarto *contra Gentes*, che le nozze quanto all' oggetto civile cioè le convenzioni matrimoniali dipendono dal Governo politico, *matrimonium in quantum ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis civilis*. Vedeva egli a tempo suo, che la Chiesa regolava il contratto matrimoniale. Ciò non ostante affermava, che il contratto era



---

*si citano, se ne trovano altri in tutti i secoli presso i Scrittori.*

(4) *Se la Chiesa qualora si abbia in mira la sua Costituzione essenziale non può avere per proprio dritto la cognizione del contratto nuziale de Fedeli, ne siegue che l' ispezione che ne ha presa non è che un' effetto del tacito permesso della Sovranità. Una folla di prove si riuniscono a mettere questa proposizione antecedente nella più grande evidenza. Il Papa Gelasio scrivendo all' Imperatore Anastasio (Epist. 8.) stabilisce, che il Sovrano moderatore dell' Universo ha determinate due Potestà; la Potenza Reale e l' autorità Ecclesiastica. Ciascuna ha le sue funzioni, i suoi atti, il suo dipartimento. Tutto ciò che ha rapporto a farci santi in questa*

nella direzione della Sovranità. Dovea dunque credere, che la Chiesa si valeva di quella autorità per tacito permesso della Sovranità. Hanno l' istesso avviso i Teologi delle migliori scuole. Sostengono eglino, che il contratto matrimoniale è affare civile. Disse Sanchez nel libro settimo della disputa terza. *Non obstat Principis secularis potestati, matrimonium esse Sacramentum: quia ejus materia est contractus civilis*. Soggiunse Pietro Soto nella lezione 4. intorno al matrimonio. *Permittant Prælati Ecclesiæ matrimonium legibus humanis ordinandum, cum officium humanum sit*. Nè fa d' uopo nominare molti altri, che si trascrivono dal Gerbesio nel libro: *De potestate Ecclesiæ & Principum super impedimentis matrimonii*. Credono coerentemente questi Teologi, che il Principe possa imporre impedimenti, che sciogliono le nozze. Ed insegnando egli-

---

*sta vita, a renderci felici nella futura e i mezzi che ci conducono a questo fine sono di pertinenza Ecclesiastica; tutto ciò che interessa l' ordine publico, la tranquillità dello Stato, e la felicità della vita presente è nelle mani della Potestà secolare sovranamente e indipendentemente. Questa è una sicura dottrina in cui non è possibile che non convengano tutti. Siccome sono diversi i fini che debbono proporsi e la Potenza temporale e l' Autorità Ecclesiasti-*

*ca*

eglino, che la Chiesa eziandio abbia l' autorità di sciogliere le nozze, di necessità non debbono parlare dell' autorità spirituale, ma di quella, che le sia da Principi comunicata. Perciocchè l' affare civile di sua natura soltanto dipendendo dalla Sovranità; non può essere diretto dalla potestà Ecclesiastica, se non per consenso, o permesso dal governo politico. Per la qual cosa Cristiano Lupo nella dissertazione prima proemiale premessa al tomo terzo degli scolj a Canoni de' Concilj non dubitò dire, che l' autorità d' imporre gli impedimenti annullanti il matrimonio era politica, e che la Chiesa negli ultimi tempi avea cominciato per consenso de' Principi ad esercitarla, non dettando ella ne' primi dieci secoli, se non regole, che dirigevano il matrimonio secondo l' Evangelio e la buona disciplina, ma non rendevano le persone inabili a contrarlo.



---

*ca, così diversi sono i* mezzi *che debbono usare, e diverse le* maniere *per pervenirvi. Esaminiamo quali sono i mezzi, e quali le maniere che hà date G. Cristo alla Chiesa per condurre gli Uomini all' eterna felicità, per indi dedurre se questi* mezzi *e queste* maniere *possono avere influenza alcuna sul contratto nuziale de Fedeli. I* mezzi *che G. Cristo ha messi in mano de' suoi Ministri per farci santi e felici nell' altra vita sono d' illuminare gli Uomini col-*

*la*

La Chiesa dunque dall' Imperio riconosce l' autorità di far leggi intorno al contratto matrimoniale . Alcuni Teologi e Canonisti portarono parere , che i Principi lasciando , che i Papi colle loro leggi dirigessero il matrimonio , rinunziarono eglino a cotal dritto , trasferendolo nella Chiesa . Di questo parere non v' è ragione . I dritti della Sovranità , che sogliono chiamarsi maestatici , in sostanza sono obblighi , o certamente non possono disgiungersi dagli obblighi . Il dritto di far leggi intorno alle nozze è un obbligo , che ha il Governo di dirigere i contratti nuziali , secondo che il bene della società , la tranquillità dello Stato , ed il pubblico interesse esigono . Se i Principi non hanno la libertà d' abbandonare il loro dovere , non può credersi , che essi abbiano pensato rinunziare , o che validamente abbiano pensato di rinunziare al dritto sopra i matrimonj . E' massima di dritto pubblico, che

---

*la predicazione delle verità rivelate* , prædicate Evangelium , *di santificarli co' Sacramenti* Baptizantes eos , ungentes , imponentes manus &c. *riconciliarli con Dio qualora abbiano avuta la disgrazia di offenderlo* , quæcumque solveritis &c. *di punire gli indocili colla privazione de beni spirituali di cui essi hanno l' amministrazione* , sit tamquam ethnicus . *La maniera con cui ha voluto che questa autorità si esercitasse*

che un Papa cioè Innocenzo Terzo non dubitò inculcare in una lettera all' Arcivescovo di Rodi, dalla quale è tolta la decretale *Intellecto* sotto il titolo *de jurejurando*: Afferma il Papa, che il Re d'Ungheria dovea alla Corona restituire quelle Regalie, ch'egli avea rinunziato con giuramento, non dovendosi aver conto d' un patto fatto per abbandonarsi i dritti della Corona, che sono gli obblighi ed i doveri del Principe.

Per la qual cosa non deesi dubitare, che i Sovrani Governi politici possano oggidì imporre impedimenti, che annullano il matrimonio. Il Ministero di Francia crede, che cotale autorità non mai si disgiunse dalla Corona. Un certo Teologo Parigino, perche aveva ardito affermare, che

---

*tasse esclude ogni violenza o coazione: precetti, consigli, esortazioni, minaccie ma tutte intimate con dolcezza e pazienza*: argue, obsecra, increpa in omni patientia; *e l' ultimo grado della severità contro gli indocili e i pertinaci non giunge che all' esclusione di ogni partecipazione alle communi preghiere, come se non fossero in verun modo cristiani* tamquam ethnici. *Ed affinche da sacri Pastori non si perda di vista questa maniera di governare, dichiara loro che il suo Regno è tutto spirituale, dove è escluso ogni dominio, ed ogni esteriore coazione*. Regnum meum

che *audiendus non sit quisquis potestatem statuendi impedimenta matrimonium dirimentia Ecclesiæ eripit, ut Principibus Sæcularibus attribuat*, dal Procuratore della Corona fu denunziato al Parlamento. Nella quale congiuntura l' Avvocato della Corona ebbe un' arringa per sostenere la Regale autorità con grande approvazione del Parlamento. Luigi XIV. nell' editto dell' anno 1697. ordinò, che gli sposi in una Parrochia dovessero dimorare sei mesi se fossero della stessa Diocesi, ed un anno se fossero di diversa Diocesi per contrarre le nozze innanzi al Parroco del domicilio. L' Autore delle conferenze sopra i matrimonj nel tomo 3. insegna, che gli sposi contraendo in presenza del Parroco, nella Parrocchia del quale non abbiano dimora-

---

meum non est de hoc mundo: Reges Gentium dominantur, vos autem non sic: non coacte, sed spontanee. *Confrontiamo adesso con questi principj ciò che dicesi riguardo alle nozze un* impedimento dirimente. *L' impedimento che annulla il contratto matrimoniale tra Cristiani è una legge che per il bene, come abbiam dimostrato, della società in generale lega la libertà naturale de Cittadini, proibisce ciò che la natura che Iddio stesso non vieta, che per una legale, legittima, superiore volontà separa ciò che le volontà degli individui vorrebbero unire; che*

*fa*

morato sei mesi, o un' anno, farebbero un matrimonio nullo. Quindi GIUSEPPE II. Imperatore, che felicemente ora regna, ha promulgato negli Stati di Germania e d' Italia una Costituzione, nella quale riformando l' intiera legislazione nuziale alcuni impedimenti dirimenti ha abolito, ed alcuni nuovi ne ha imposto, permettendo nozze, che innanzi erano invalide, e vietando quelle, che avanti validamente si contraevano.

Abbia-

---

*fa riguardare come nè succeduto nè esistente un impegno che si era liberissimamente contratto; che condanna all' ignominia publica due congiunti, i quali mentre pretendono di essere sposi non sono riguardati nella società che veri concubinarj; che cuopre d' infamia i figli nati sotto gli auspicj di un matrimonio che questa legge condanna; che dispoglia questi figli medesimi di tutti i dritti a' beni paterni condannandoli all' indigenza; Li dichiara incapaci di ogni onore, di ogni dignità, di ogni funzione, Li separa in certo modo dalla società e Li getta all' azzardo senza stringerli con alcun legame al resto de Cittadini. Io dimando: Può concepirsi una legge simile a questa che più porti seco il carattere della forza, della coazione, del dominio, e che più interessi lo Stato civile e temporale di un Cittadino? Or come pretendere che una Autorità*

Abbiamo brevemente esposta la soda e sana dottrina, la quale appoggiandosi sopra l' Evangelio e 'l dritto pubblico, e comprovandosi colla tradizione de' Padri, cogli atti de' Concilj, e colla Storia Ecclesiastica, che sono le vere regole per diffinire i confini del Sacerdozio e dell' Imperio, non può ella offuscarsi dall' Autore della Memoria col suo lungo ragionamento, tratto dall' arbitrarie interpretazioni del Concordato, del Concilio

---

*rità che ha per armi la preghiera, i consigli, la persuasione, che può frenare le volontà colle sole pene spirituali possa attribuirsi questa specie di autorità legislativa che è tutta civile, che priva di vantaggi temporali, che punisce con pene afflittive, e che giunge ad ottenere il suo fine malgrado qualunque opposizione e qualunque resistenza? Bisogna dunque infallibilmente conchiudere, che se la Chiesa ha esercitato de dritti sul matrimonio cristiano, ciò non è seguito che per un tacito consenso della Sovranità. Sebene a parlar propriamente, eccettuati i secoli d' ignoranza e il regno delle false Decretali, giammai la Chiesa ha formato leggi per istabilire gli impedimenti dirimenti. Imperocchè in tutt' i regolamenti che si citano de Vescovi o de Concilj, o questi sono* Regolamenti domandati a' Principi, *o sono* Proget-

ti

lio di Trento, delle Scuole Teologiche, e della pratica della Chiesa. Cominciamo dal Concordato, in cui si legge, *spetteranno parimente a soli Giudici Ecclesiastici le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità sì de matrimonio, come degli sponsali*. Osserviamo in primo luogo, che se la dipendenza delle cause matrimoniali da Giudici Ecclesiastici fù un soggetto di Concordato, non dovè credersi un dogma di fede perche le materie di Fede essendo immutabili, non possono sommettersi alle convenzioni degli uomini. E gli Autori del Concordato ebbero per fermo, che la cognizione delle cause matrimoniali era affare non dogmatico, perciocchè nel principio del capo sesto espressamente affermarono, che dal trattato doveansi escludere le cose di Fede.

In

---

ti proposti, *o sono* Canoni puramente proibitivi. *E in primo luogo* Regolamenti domandati a' Principi. *Un Concilio di Magonza nell'* 813. *fece un Canone sull' impedimento di consanguinità, ma lo sottomise all' esame dell' Imperatore e alla sua correzzione*, quidquid emendatione dignum . . . . . jubeas emendare; *ed approvandolo lo prega di munirlo della sua autorità*, vestra auctoritate firmetur. *Il Concilio di Arles circa il medesimo tempo volendo impedire delle illecite nozze spedisce delle*

In ſecondo luogo vediamo bene, che la mente de due Sovrani contraenti ad ogn' uno è manifeſta, ſe conſideraſi la natura di ciò, che ſi volle concordare. I Principi per dieci ſecoli ebbero la legislazione intorno alle nozze e la cognizione delle cauſe matrimoniali. Queſta autorità legislativa e giudiziaria, perche intereſſava lo Stato e 'l ben pubblico ſi riputò un dritto neceſſario di Maeſtà. Ma dopo il decimo ſecolo la Chieſa cominciò a riguardare il matrimonio, come un oggetto tutto eccleſiaſtico e ſpirituale, dettando leggi che concernevano il contratto nuziale, e giudicando delle cauſe matrimoniali. I Principi per quelle ragioni, che naſcevano dalla condizione de' tempi, laſciarono che la Chieſa ſi valeſſe d' una poteſtà, che loro s' apparteneva, ma non mai rinunziando al dritto, che non poteaſi

---

*le ſemplici oſſervazioni all' Imperatore* hæc breviſſime adnotavimus, *affinche la ſua prudenza ſuppliſca a ciò che manca, e con la ſua autorità gli dia l' ultima perfezione*, ejus adjutorio perficiantur. *Il Concilio di Tivoli nell' 895. volendo ſtabilire l' impedimento del delitto, ſi rivolge al Re Arnoldo pregandolo che col potere che Iddio gli ha dato ſi degni di coronare lo zelo del Clero adunato. I Veſcovi della Francia a' tempi di Icmaro in una cauſa di divorzio rimettono l' affare al Principe*

reali dalla Maestà separare. Dunque l' augusto Genitore di V. M. ora Monarca delle Spagne poteva restituire alla sua Corona la potestà legislativa intorno al matrimonio, e disporre che i laici Magistrati giudicassero delle cause matrimoniali. Ma l' anno 1741. facendo Trattato col Pontefice Benedetto XIV. si compiacque accordargli, che a soli Giudici Ecclesiastici spet-

---

*cipe e a' Giudici laici. Gregorio II. volendo impedire il matrimonio di una vedova con un cugino del suo defonto marito, domanda al Re de Longobardi di mettere questo impedimento d' affinità. O sono in secondo luogo* Progetti proposti. *Questi si osservano sebene in forma di leggi nel quarto Concilio Lateranense nel* 1215., *in un Concilio di Narbona nel* 1227., *in uno di Vienna nel* 1267., *in uno di Arles nel* 1234., *in uno di Lilla nel* 1253., *alcuni altri Concilj hanno la clausola*, si hoc poterit per temporales Dominos obtineri. *Ma tutti questi Concilj suppongono l' approvazione de Sovrani seguendo la sana regola di Giustiniano, dove dice: Adottando noi questi Regolamenti, li rendiamo nostri* nostra facimus, *giacche essi unicamente da noi possono ricevere l' autorità*, ex nobis eis omnis impertitur auctoritas. *O finalmente sono* Canoni semplicemente proibitivi. *E chi può negare alla Chiesa l' auto-*

fi pervenne ad un' autorità, che *di* ſua natura

---

*leggi*, ut qui in leges Principum peccaverat de ſententia Principum puniretur ; *il ſecondo Concilio di Tours, e S. Leone trovano nelle Coſtituzioni de Principi il fondamento dell' impedimento della* condizione ; *e Niccolò I. vede nelle leggi civili la proibizione che naſce dall'* affinità : venerandæ Romanæ leges ; *ma ſopratutto deve notarſi che in quel Canone centeſimo ſecondo del riferito Concilio di Affrica in cui ſi diſpoſe di doverſi domandare una legge Imperiale contro il divorzio, ſi trattava di un punto molto legato col Sacramento, e di un caſo particolare fondato ſopra l' indiſſolubilità naturale del matrimonio, e ſingolarmente ſopra l' interpretazione di una legge di G. Criſto medeſimo*: Quod Deus conjunxit homo non ſeparet. *G. Criſto e gli Apoſtoli avevano dettata queſta dottrina. Ciò non oſtante i Padri del Concilio decidono che i violatori di queſta legge divina ſi ſottopongano alla penitenza*, ad pœnitentiam redigantur : *ma ſe queſto freno non baſta, eſſi dicono doverſi ricorrere alle civili Poteſtà, perche annullino queſti nuovi contratti*, legem imperatoriam petendam. *Qual ſia ſtata la mente de Dottori che hanno perpetuato l' inſegnamento nella Chieſa, oltre quelli che nel decorſo del dotto* Parere

ſi

tura è politica, non potè esercitarla, se non per un consenso, ch'ella traeva dalla potestà civile (4). Fu questo il sentimento di S. Tommaso d'Aquino il quale costantemente insegnò nel libro quarto *contra Gentes*, che le nozze quanto all' oggetto civile cioè le convenzioni matrimoniali dipendono dal Governo politico, *matrimonium in quantum ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis civilis*. Vedeva egli a tempo suo, che la Chiesa regolava il contratto matrimoniale. Ciò non ostante affermava, che il contratto era

 nella

---

*si citano, se ne trovano altri in tutti i secoli presso i Scrittori.*

(4) *Se la Chiesa qualora si abbia in mira la sua Costituzione essenziale non può avere per proprio dritto la cognizione del contratto nuziale de Fedeli, ne siegue che l' ispezione che ne ha presa non è che un' effetto del tacito permesso della Sovranità. Una folla di prove si riuniscono a mettere questa proposizione antecedente nella più grande evidenza. Il Papa Gelasio scrivendo all' Imperatore Anastasio (Epist. 8.) stabilisce, che il Sovrano moderatore dell' Universo ha determinate due Potestà; la Potenza Reale e l' autorità Ecclesiastica. Ciascuna ha le sue funzioni, i suoi atti, il suo dipartimento. Tutto ciò che ha rapporto a farci santi in questa*

nella direzione della Sovranità. Dovea dunque credere, che la Chiesa si valeva di quella autorità per tacito permesso della Sovranità. Hanno l' istesso avviso i Teologi delle migliori scuole. Sostengono eglino, che il contratto matrimoniale è affare civile. Disse Sanchez nel libro settimo della disputa terza. *Non obstat Principis secularis potestati, matrimonium esse Sacramentum: quia ejus materia est contractus civilis*. Soggiunse Pietro Soto nella lezione 4. intorno al matrimonio. *Permittant Prælati Ecclesiæ matrimonium legibus humanis ordinandum, cum officium humanum sit*. Nè fa d' uopo nominare molti altri, che si trascrivono dal Gerbesio nel libro: *De potestate Ecclesiæ & Principum super impedimentis matrimonii*. Credono coerentemente questi Teologi, che il Principe possa imporre impedimenti, che sciogliono le nozze. Ed insegnando egli-

---

*sta vita, a renderci felici nella futura e i mezzi che ci conducono a questo fine sono di pertinenza Ecclesiastica; tutto ciò che interessa l' ordine publico, la tranquillità dello Stato, e la felicità della vita presente è nelle mani della Potestà secolare sovranamente e indipendentemente. Questa è una sicura dottrina in cui non è possibile che non convengano tutti. Siccome sono diversi i fini che debbono proporsi e la Potenza temporale e l' Autorità Ecclesiasti-*

*ca*

eglino, che la Chiesa eziandio abbia l' autorità di sciogliere le nozze, di necessità non debbono parlare dell' autorità spirituale, ma di quella, che le sia da Principi comunicata. Perciocchè l' affare civile di sua natura soltanto dipendendo dalla Sovranità; non può essere diretto dalla potestà Ecclesiastica, se non per consenso, o permesso dal governo politico. Per la qual cosa Cristiano Lupo nella dissertazione prima proemiale premessa al tomo terzo degli scolj a Canoni de' Concilj non dubitò dire, che l' autorità d' imporre gli impedimenti annullanti il matrimonio era politica, e che la Chiesa negli ultimi tempi avea cominciato per consenso de' Principi ad esercitarla, non dettando ella ne' primi dieci secoli, se non regole, che dirigevano il matrimonio secondo l' Evangelio e la buona disciplina, ma non rendevano le persone inabili a contrarlo.



---

*ca, così diversi sono i* mezzi *che debbono usare, e diverse le* maniere *per pervenirvi. Esaminiamo quali sono i mezzi, e quali le maniere che hà date G. Cristo alla Chiesa per condurre gli Uomini all' eterna felicità, per indi dedurre se questi* mezzi *e queste* maniere *possono avere influenza alcuna sul contratto nuziale de Fedeli. I* mezzi *che G. Cristo ha messi in mano de' suoi Ministri per farci santi e felici nell' altra vita sono d' illuminare gli Uomini col-*

*la*

che un Papa cioè Innocenzo Terzo non dubitò inculcare in una lettera all' Arcivescovo di Rodi, dalla quale è tolta la decretale *Intellecto* sotto il titolo *de jurejurando*: Afferma il Papa, che il Re d'Ungheria dovea alla Corona restituire quelle Regalie, ch'egli avea rinunziato con giuramento, non dovendosi aver conto d' un patto fatto per abbandonarsi i dritti della Corona, che sono gli obblighi ed i doveri del Principe.

Per la qual cosa non deesi dubitare, che i Sovrani Governi politici possano oggidì imporre impedimenti, che annullano il matrimonio. Il Ministero di Francia crede, che cotale autorità non mai si disgiunse dalla Corona. Un certo Teologo Parigino, perche aveva ardito affermare, che

---

*tasse esclude ogni violenza o coazione: precetti, consigli, esortazioni, minaccie ma tutte intimate con dolcezza e pazienza*: argue, obsecra, increpa in omni patientia; *e l' ultimo grado della severità contro gli indocili e i pertinaci non giunge che all' esclusione di ogni partecipazione alle communi preghiere, come se non fossero in verun modo cristiani* tamquam ethnici. *Ed affinche da sacri Pastori non si perda di vista questa maniera di governare, dichiara loro che il suo Regno è tutto spirituale, dove è escluso ogni dominio, ed ogni esteriore coazione*. Regnum meum

morato sei mesi, o un' anno, farebbero un matrimonio nullo. Quindi GIUSEPPE II. Imperatore, che felicemente ora regna, ha promulgato negli Stati di Germania e d' Italia una Costituzione, nella quale riformando l'intiera legislazione nuziale alcuni impedimenti dirimenti ha abolito, ed alcuni nuovi ne ha imposto, permettendo nozze, che innanzi erano invalide, e vietando quelle, che avanti validamente si contraevano.

Abbia-

---

*fa riguardare come nè succeduto nè esistente un impegno che si era liberissimamente contratto; che condanna all' ignominia publica due congiunti, i quali mentre pretendono di essere sposi non sono riguardati nella società che veri concubinarj; che cuopre d' infamia i figli nati sotto gli auspicj di un matrimonio che questa legge condanna; che dispoglia questi figli medesimi di tutti i dritti a' beni paterni condannandoli all' indigenza; Li dichiara incapaci di ogni onore, di ogni dignità, di ogni funzione; Li separa in certo modo dalla società e Li getta all' azzardo senza stringerli con alcun legame al resto de Cittadini. Io dimando: Può concepirsi una legge simile a questa che più porti seco il carattere della forza, della coazione, del dominio, e che più interessi lo Stato civile e temporale di un Cittadino? Or come pretendere che una Autorità*

Abbiamo brevemente esposta la soda e sana dottrina, la quale appoggiandosi sopra l' Evangelio e 'l dritto pubblico, e comprovandosi colla tradizione de' Padri, cogli atti de' Concilj, e colla Storia Ecclesiastica, che sono le vere regole per diffinire i confini del Sacerdozio e dell' Imperio, non può ella offuscarsi dall' Autore della Memoria col suo lungo ragionamento, tratto dall' arbitrarie interpretazioni del Concordato, del Concilio

---

*rità che ha per armi la preghiera, i consigli, la persuasione, che può frenare le volontà colle sole pene spirituali possa attribuirsi questa specie di autorità legislativa che è tutta civile, che priva di vantaggi temporali, che punisce con pene afflittive, e che giunge ad ottenere il suo fine malgrado qualunque opposizione e qualunque resistenza? Bisogna dunque infallibilmente conchiudere, che se la Chiesa ha esercitato de dritti sul matrimonio cristiano, ciò non è seguito che per un tacito consenso della Sovranità. Sebene a parlar propriamente, eccettuati i secoli d' ignoranza e il regno delle false Decretali, giammai la Chiesa ha formato leggi per istabilire gli impedimenti dirimenti. Imperocchè in tutt' i regolamenti che si citano de Vescovi o de Concilj, o questi sono* Regolamenti *domandati a' Principi, o sono* Proget-

ti

lio di Trento, delle Scuole Teologiche, e della pratica della Chiesa. Cominciamo dal Concordato, in cui si legge, *spetteranno parimente a soli Giudici Ecclesiastici le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità sì de matrimonio, come degli sponsali*. Osserviamo in primo luogo, che se la dipendenza delle cause matrimoniali da Giudici Ecclesiastici fù un soggetto di Concordato, non dovè credersi un dogma di fede: perche le materie di Fede essendo immutabili, non possono sommettersi alle convenzioni degli uomini. E gli Autori del Concordato ebbero per fermo, che la cognizione delle cause matrimoniali era affare non dogmatico, perciocchè nel principio del capo sesto espressamente affermarono, che dal trattato doveansi escludere le cose di Fede.

In

---

ti proposti, *o sono* Canoni puramente proibitivi. *E in primo luogo* Regolamenti domandati a' Principi. *Un Concilio di Magonza nell'* 813. *fece un Canone sull' impedimento di consanguinità, ma lo sottomise all' esame dell' Imperatore e alla sua correzzione*, quidquid emendatione dignum . . . . . jubeas emendare; *ed approvandolo lo prega di munirlo della sua autorità*, vestra auctoritate firmetur. *Il Concilio di Arles circa il medesimo tempo volendo impedire delle illecite nozze spedisce delle*

In secondo luogo vediamo bene, che la mente de due Sovrani contraenti ad ogn' uno è manifesta, se considerasi la natura di ciò, che si volle concordare. I Principi per dieci secoli ebbero la legislazione intorno alle nozze e la cognizione delle cause matrimoniali. Questa autorità legislativa e giudiziaria, perche interessava lo Stato e 'l ben pubblico si riputò un dritto necessario di Maestà. Ma dopo il decimo secolo la Chiesa cominciò a riguardare il matrimonio, come un oggetto tutto ecclesiastico e spirituale, dettando leggi che concernevano il contratto nuziale, e giudicando delle cause matrimoniali. I Principi per quelle ragioni, che nascevano dalla condizione de' tempi, lasciarono che la Chiesa si valesse d' una potestà, che loro s' apparteneva, ma non mai rinunziando al dritto, che non potea-

si.

---

*le semplici osservazioni all' Imperatore* hæc brevissime adnotavimus, *affinche la sia prudenza supplisca a ciò che manca, e con la sua autorità gli dia l' ultima perfezione.*, ejus adjutorio perficiantur. *Il Concilio di Tivoli nell' 895. volendo stabilire l' impedimento del* delitto. *si rivolge al Re Arnoldo pregandolo che col potere che Iddio gli ha dato si degni di coronare lo zelo del Clero adunato. I Vescovi della Francia a' tempi di Icmaro in una causa di divorzio rimettono l' affare al Prin-*

cipe

teasi dalla Maestà separare. Dunque l' augusto Genitore di V. M. ora Monarca delle Spagne poteva restituire alla sua Corona la potestà legislativa intorno al matrimonio, e disporre che i laici Magistrati giudicassero delle cause matrimoniali. Ma l' anno 1741. facendo Trattato col Pontefice Benedetto XIV. si compiacque accordargli, che a soli Giudici Ecclesiastici spet-

---

*cipe e a' Giudici laici. Gregorio II. volendo impedire il matrimonio di una vedova con un cugino del suo defonto marito, domanda al Re de Longobardi di mettere questo impedimento d' affinità. O sono in secondo luogo* Progetti proposti. *Questi si osservano sebene in forma di leggi nel quarto Concilio Lateranense nel 1215., in un Concilio di Narbona nel 1227., in uno di Vienna nel 1267., in uno di Arles nel 1234., in uno di Lilla nel 1253., alcuni altri Concilj hanno la clausola,* si hoc poterit per temporales Dominos obtineri. *Ma tutti questi Concilj suppongono l' approvazione de Sovrani seguendo la sana regola di Giustiniano, dove dice: Adottando noi questi Regolamenti, li rendiamo nostri* nostra facimus, *giacche essi unicamente da noi possono ricevere l' autorità,* ex nobis eis omnis impertitur auctoritas. *O finalmente sono* Canoni semplicemente proibitivi. *E chi può negare alla Chiesa l' auto-*

spettassero le cause matrimoniali, nelle quali si trattasse sopra la validità, o invalidità sì del matrimonio, come degli sponsali. Facendo egli nondimeno questa concessione non rinunziò, nè volle rinunziare al dritto che non poteasi disgiungere dalla sua Maestà. Dovè dunque riservare per se, e per li Sereniſſimi Successori la ragione di rivocare ciò che accordava, dove

---

*l' autorità di stabilire impedimenti che proibiscono il matrimonio? Ella ha tutto il dritto di ordinare a suoi Ministri di denegare la benedizione sacramentale a coloro che vogliono contrarre le nozze ne' casi proibiti dal Principe per il ben publico o da Essalei vietati per il vantaggio spirituale de Cristiani, i quali si ha da supporre che in simili congiunture attentino di rieevere un sacramento senza le necessarie disposizioni. Furono dunque* Canoni puramente proibitivi, *o come sogliono communemente chiamarsi* impedimenti impedienti *quei de' primi Concilj di Oriente, affinche i Cristiani nel contrarre le nozze forse altronde valide, non profanassero il Sacramento. Fu* Canone puramente proibitivo *il ventesimo settimo attribuito agli Apostoli su l' impedimento dell'* Ordine *per i Chierici al di sopra del Lettorato. Fu un* Canone puramente proibitivo *l' impedimento del* Ratto *nel Concilio di Ancira nel* 314., *quello di* Affinità

nel

dove il pubblico bene lo richiedesse . Nè questa riserva, che dee supporsi per le regole del Dritto pubblico , può contrastarsi dalla Corte di Roma. E' massima di questa Corte , che quando il Papa concorda colle Nazioni Cattoliche , si riserva tacitamente la facoltà di contravenire a patti , *si postulet commune bonum Ecclesiæ* . Lagnandosi la Nazione Germanica , che dalla Corte di Roma non s' osservava il Concordato , rispose Callisto. III. in una lettera a Federigo III. , che leggesi tra le lettere d' Enea Silvio , *liberrimam esse Apostolicæ Sedis auctoritatem , nullisque deberi pactionum vinculis coerceri* . L' istesso



*nel Concilio di Neocesarea , quello di* Disparità di culto, *nel Concilio di Laodicea nel* 364. *E quel che deve soprattutto osservarsi si è che questi impedimenti erano così evidentemente di* pura disciplina Ecclesiastica , *che non avevano niente di uniforme , poiche ciascuna Provincia si governava su questo affare seguendo i proprj usi , e le sue regole particolari .*

*Ma a conoscere perfettamente lo spirito di molti Canoni della Chiesa sul matrimonio Cristiano per indi dedurre il permesso della Sovranità , io debbo riportare alcune giudiziose riflessioni del gran Bossuet su questa materia .* ( Difes. della Dichiaraz. del 1682. lib. 4. cap. 1. ) *Per una lunga serie di fatti regi-*

*stra-*

Benedetto XIV. in un Breve al Capitolo di Liegi ſoſtenne, che la ſomma ſua autorità nella Chieſa non potevaſi limitare da patti. Se dunque il Papa non è ligato da patti nelle coſe di ſua pertinenza, perche non può rinunziare al Miniſtero comunicatogli da Criſto, nè pure il Principe deeſi credere coſtantemente legato da patti col Papa nelle coſe pubbliche, giacchè non poſſono dalla Sovranità diſgiungerſi quei dritti, che riconoſcono Iddio per Autore.

Ma ſuppongaſi, che l' auguſto Genitore di V. M. abbia irrevocabilmente accordato a Benedetto XIV. che le cauſe matri-

---

*ſtrati nella Storia della Chieſa, egli dice, noi troviamo, che la prima origine delle intrapreſe della autorità ſpirituale ſulla temporale, & vice verſa è nata dalla buona intelligenza e dall' intima amicizia, che regnavano fra di loro; di modo che per una conſeguenza di queſta ſcambievole fiducia ſi comunicavano i dritti proprj a ciaſcuna di eſſe con una ſpecie di libertà che allontanava egualmente l' inquietudine e la confuſione. Alcune volte i Principi facevano de regolamenti che parevano di ſpettanza eccleſiaſtica, ed i Concilj dell' altra parte facevano il medeſimo nell' ordine temporale. Intanto ſiccome i Sovrani preſedevano o per ſe medeſimi, o per mezzo de loro Rappreſentanti*

matrimoniali si decidano da Giudici Ecclesiastici ; nondimeno converrà interpretarsi cotal concessione in quel senso , che meno possa nuocere a dritti della Sovranità . Nelle cause matrimoniali deesi distinguere l' esistenza dalla validità , e la non esistenza dall' invalidità : Non v' è cosa più comune . Nel Corpo del Dritto ordinariamente si separa la cognizione del fatto dalla cognizione del dritto . Affermerà Mevio di non mai aver tolta a moglie Domizia . Dovrà vedersi , se vi fu il matrimonio . Trovandosi che Mevio abbia fatto il matrimonio con Domizia , ma per errore , credendola ricca , o bella , o nobile , si deciderà *existere matrimonium* ,



---

*ti a questi Concilj , così i loro decreti si riputavano come approvati e ratificati da Principi ; e siccome dagli atti della Potenza temporale in materia spirituale si conchiuderebbe male, che Ella usava di un dritto proprio e nativo ; così parimente dagli atti della Autorità Ecclesiastica nell' ordine temporale si conchiuderebbe egualmente male , che Ella usava de dritti primitivi della Dignità Pontificiale . Si deve adunque dedurre , dice questo gran Prelato , che l' unione stretta fra l' Autorità Ecclesiastica e la Potestà secolare , come fra due amici* entre deux amis , *faceva che elleno usassero de beni de loro amici come de beni proprj per un consenso mutuo e presunto .*

ma rimane a vederſi, ſe il matrimonio fu valido. Si dovrà dunque decidere *matrimonium validum fuiſſe, vel invalidum*. Vera coſa è, che ſpeſſe volte giudicandoſi dell' eſiſtenza, o non eſiſtenza del matrimonio, non rimane a deciderſi della validità, o dell' invalidità. Ma perche cotal diſtinzione ſi creda aver fondamento, egli è baſtevole, che ſi trovi in alcune cauſe. Dovendoſi dunque interpretare il Concordato ſecondo le regole del dritto pubblico, ed in quel ſenſo, che meno noccia alla Sovranità, è meſtieri dirſi, che il Re Cattolico concedendo a Giudici Eccleſiaſtici la cognizione della validità, o invalidità de' matrimonj non abbia loro accordato la facoltà di giudicare dell' eſiſtenza, o non eſiſtenza de' matrimonj. Adunque ſenza contravenzione del Concordato i Magiſtrati laici nel Regno giudicano dell' eſiſtenza, e non eſiſtenza de' matrimonj, laſciando, ſe dopo queſto giudizio rimane conteſa intorno alla validità o invalidità, che ſi decida da Giudici Eccleſiaſtici (5).

Ven-

(5) *Per quanto ſia vera queſta diſtinzione addotta da dotti Teologi fra l'* eſiſtenza *e la* validità *ſiccome anche fra la* non eſiſtenza *e l'* invalidità *del contratto matrimoniale, non vi ſarà ciò non oſtante perſona che non accordi che una ſimile diſtinzione non è forſe caduta in mente de due Principi contraenti, e*

*nep-*

Venghiamo al Concilio di Trento, il quale non riputò mai come dogma di noſtra credenza, che l' autorità giuriſdizionale intorno al contratto nuziale ſpetti al Sacerdozio. Si citano nella Memoria il capo primo della Riforma del matrimonio, ed i Canoni terzo, quarto, nono e dodicesimo della ſeſſione 24. Nel capo primo della Riforma del matrimonio il Concilio non pensò a quel modo, che nella Memoria ſi dice. Abolì i matrimonj clandeſtini, determinando eſſere nulli quei contratti nuziali, che non ſi faceſſero in preſenza del proprio Sacerdote, e di due o tre



*neppure in quella dell' Eſtenſore del Concordato. Queſta diſtinzione adunque diſtruggerà la lettera del Concordato, ma non lo ſpirito; di modo che giudicandoſi in Regno nelle cauſe matrimoniali in grado di appello della* non eſiſtenza o eſiſtenza *del contratto ſi verrà ad oſſervare fedelmente la* lettera *del Concordato ma forſe non ſi ſeguirà lo ſpirito e l' intenzione de Concordanti. Biſogna dunque tornare con maggiore ſincerità alla prima vittorioſa riſpoſta, cioè che ſimili Concordati ſono radicalmente nulli. I dritti che ha il Papa come Capo miniſteriale della Chieſa Succeſſore di S. Pietro e Primo Veſcovo ſono dritti che non poſſono comunicarſi a Sovrani, perche aſſolutamente ſpirituali. Di queſti privilegj grandi ed auguſti*

egli

teſtimonj. Fece il Concilio queſta determinazione, ma nel farla non ſi valſe della celeſte autorità, che contienſi nell' Apoſtolato. Volle far uſo della pubblica e civile poteſtà, che da più ſecoli per tolleranza de' Principi la Chieſa eſercitava. Ed è probabile eziandio, che il Concilio facendo cotale determinazione ebbe penſiere di proporla a Principi, perche eglino comprovandola, e pubblicandola negli Stati loro le comunicaſſero forza di legge. Egli è certo, che nel Concilio, quando ſi deliberava ſopra l' abolizione de' matrimonj clandeſtini, ſecondo che narra l' iſteſſo Cardina-

---

*egli ne è talmente il Depoſitario che non può paſſarli in altre mani, e molto meno commutarli in temporalità. Così dall' altro canto i Principi Cattolici come Capi della civile ſocietà hanno de dritti reali non ſolo ſu tutto ciò che è puramente temporale, ma ancora ſopra quello che è polizia eſteriore eccleſiaſtica e ſu quanto è nell' ordine delle coſe naturali. Queſta eſterior diſciplina nelle diverſe ſue ramificazioni è l' ordinario oggetto de Concordati. Ma queſto oggetto è di pertinenza intieramente del Principe: I Sovrani non poſſono ſpogliare di queſti dritti ſe ſteſſi, i Veſcovi, le Chieſe, lo Stato. Ogni convenzione adunque, ogni patto, ogni alienazione è nulla di per ſe ſteſſa. Noi deploriamo i ſecoli della barbarie,*

*e de-*

dinale Pallavicini, non vi mancarono Teologi, i quali insegnarono, che l' affare era civile, ed a Principi s' apparteneva; E che il Concilio, tuttoche non avesse riprovato il sentimento di costoro, nondimeno si risolse d' annullare i matrimonj clandestini. Laonde, se il Concilio esercitò una autorità, della quale sapeva non essere fornito, non volle far legge, ma piuttosto concepirla, ed invitare i Principi ad approvarla e a pubblicarla (6). Perlocche nelle Provincie dell' Orbe Cattolico lo stabilimento del Concilio non divenne legittimo, se non per la pubblicazione, che i Principi ne ordinarono. E ne' felici dominj di V. M. il regolamento conciliare di leggieri si lasciò promulgare, poiche si



---

*e detestiamo il Regno delle* Decretali *funesto alla Fede, alla Disciplina, ai Costumi. I Concordati delle diverse Nazioni autorizzati dall' ignoranza e da una guasta e falsa legislazione hanno perpetuata la depravazione, e la perpetueranno fin che i Principi non risolvano francamente di far uso di tutta l' autorità che Iddio loro ha donata per rendere alle Chiese de loro Stati la libertà e la pace.*

(6) *Il Card. Pallavicini l' istorico del Concilio il più favorevole alle pretenzioni de Papi ci riferisce* ( lib. 22. cap. 1. ) *che si disputò lungo tempo sù questo*

trovò conforme alla costituzione *sancimus præsenti lege de matrimoniis contrahendis*, colla quale Ruggiero augusto vostro Predecessore fin del dodicesimo secolo aveva annullato le nozze clandestine.

Rivolgendoci a canoni terzo, quarto, nono e dodicesimo della sessione 24. neppure troviamo, che il Concilio abbia dogmaticamente definito essere della Chiesa, e non dell' Imperio l' autorità legislativa e giudiziaria intorno a matrimonj. A ben indagare la mente de' Padri di Trento, è mestieri ricordarsi, ch' eglino mirarono in quei canoni a ribatrere le opinioni de' Luterani e de Calvinisti. Di questi Riformatori tre furono gl' errori che concernevano il matrimonio. Il primo, che il matrimonio debba regolarsi soltanto colle leggi divine, e che le leggi umane, le quali a nozze impongono impedimenti, sieno ingiuste e violente. Il secondo, che gli

Eccle-

---

*sto articolo senza che i Padri fossero mai pienamente d' accordo. Gli Ambasciatori di Francia, dice egli, volevano che si dichiarassero nulli i matrimonj clandestini. Sopra questa richiesta nacque gran disputa non solamente per conchiudere se questa determinazione sarebbe stata a proposito, ma ancora per decidere se la Chiesa avesse questo potere*: non modica efferbuit disputatio tum de Ecclesiæ potestate tum de opportunitate illius legis. *E sebene il Concilio*

*si*

Ecclesiastici d' ordine sagro, ed i Monaci, se ravvisansi dotati del gratuito dono della continenza, debbano schivare le nozze, ma, se di cotal dono son privi, possono contrarle, giacche costoro sono inabili a conservare la castità, che o dalla disciplina o dal voto procede. Il terzo finalmente, che il matrimonio sia un contratto, di cui Iddio fu l' istitutore, ma che non sia un sagramento della nuova legge.

Per ribbattere il primo errore il Concilio ne' Canoni terzo e quarto determinò con anatema, che nella Chiesa v' è un' autorità legislativa per regolare i matrimonj; e che da quella autorità legittimamente si dettano leggi, che dichiarano abili o inabili le persone a contrarre nozze, e si dispensa alle leggi secondo che l' interesse delle società cristiana esige. Diffinì dunque il Concilio, che il matrimonio o

sia

---

*si riducesse in fine a dichiarare nulli i matrimonj clandestini, ciò non si eseguì che colla resistenza di sessanta voci. Il medesimo Pallavicini ci attesta che il Concilio non hà mai voluto stabilire un dogma quando i Padri erano frà loro divisi, seguendo in ciò la regola della Chiesa, la quale non riconosce se non nella unanimità morale i caratteri dei giudizj dommatici. Il Concilio adunque dichiarando nulli i matrimonj clandestini non ha fatto e non hà volu-*

tale, che non faccia parte della diffinizione. E' massima de' Teologi, che ne decreti dogmatici soltanto quella parte alla Fede s' appartiene, cui principalmente mirò la Potestà Ecclesiastica, e non già l' altra parte che non fu nella di lei principale intenzione. Disputandosi, se il battesimo, che gl' infedeli amministrano, sia valido, Niccolò I. diffinì essere valido il battesimo ammistrato dagli infedeli, ed aggiunse, che valeva il battesimo eziandio, secondo che può leggersi nel libro sesto di Cano, fatto al solo nome di Cristo. Le Scuole Teologiche insegnano, che l' ultima parte del decreto di Niccolò I. non si comprende nella diffinizione dogmatica come quella, che non faceva parte della questione, che si volle decidere. Ma abbandonandosi questa legittima interpretazione

ne

---

*Trento che i Capitoli della Dottrina sono quelli che esprimono il* domma ; *e che i Canoni con* anathema *sono o la condanna dei Settarj che sostengono degli errori, o anche quella de figli della Chiesa che violano pertinacemente le leggi della disciplina. In un Concilio tenuto a Roma si dice* anathema *a chi sposa la sua madrigna*, anathema *a chi sposa la sua cugina. E riguardo al Concilio di Trento si troverà l'* anathema *apposto al Canone che riguarda il matrimonio de figli di famiglia*; anathema *a quello contro i rapitori*, anathema *a quello contro i duellisti*.

ne s' accordi , che il Concilio abbia diffinito essere la Chiesa fornita della potenza legislativa intorno a matrimonj . Non si potrà però mai dire , che siasi diffinito , se la Chiesa *jure Sacerdotii o jure precario* si goda di questa potenza . Perloche il Concilio stabilendo contro i Riformatori il dogma , che il matrimonio dipenda dalla potestà legislativa umana , non determinò il soggetto cui questa potestà competa . (7)

Nel

(7) *Aggiungo alle dotte riflessioni degli illustri Teologi , che concepito una volta l' oggetto che il Concilio aveva preso di mira , si conosce chiaramente che la parola* Chiesa *nel Canone* 4. *presa strettamente per* ministero ecclesiastico *non poteva esser lo scopo della decisione Conciliare . Tutti sanno assai bene che questo Concilio non decise giammai altun punto di dottrina che non fosse stato preventivamente sottoposto all' esame , e discusso nelle Congregazioni . Ora rivolgiamo tutti i Storici del Concilio di Trento ; e non si troverà la minima traccia che sia stata neppur proposta ad esame la questione se il dritto di apporre impedimenti al contratto nuziale appartenesse al Sacerdozio o all' Impero . Vi si trattò bensì del dritto sugli impedimenti ; ma unicamente per esaminare se Lutero aveva o nò ragione di dire che* tutte

le

Nel Canone nono il Concilio condannò il secondo errore de' Luterani o de' Calviniſti . Determinò, che per gli Eccleſiaſtici promoſſi agl' ordini ſagri , e per li Monaci profeſſi non ſia impoſſibile il voto del celibato , non mancando loro la divina grazia , che lo rende poſſibile : E che quindi ſia giuſta la legge , che dichiara inabili a contrarre il matrimonio coloro , che ſono ligati dal ſolenne voto di caſtità, o dalla diſciplina ſon coſtretti ad oſſervare il celibato . Il Concilio dunque annullando i matrimonj degli eccleſiaſtici e de' Monaci non eſercitò l' autorità legislativa ſopra i matrimonj , ma inſegnando eſſere poſſibile il Celibato a coloro , che o per lo ſtato monaſtico, o per lo ſtato eccleſiaſtico contraſſero l' impegno d' oſſervarlo, dichiarò dogmaticamente non eſſere ingiuſta la legge , che gli rende inabili a contrarre le nozze .

Nel

---

le leggi umane erano impotenti ad annullare un matrimonio per mezzo di impedimenti , che non ſi contenevano nelle Scritture . *Il Canone dunque dovè condannare l' errore che aveva preſo ad eſame , e decidere non contro molti Cattolici che erano anche preſenti al Concilio che il dritto originario e nativo di apporre ſimili impedimenti foſſe de' Principi , ma contro Lutero e i ſuoi aderenti che negavano queſto dritto ad ogni umano Potere .*

La

Nel Canone dodicesimo il Concilio seguì a condannare il terzo errore, che già avea condannato nel Canone primo della stessa sessione. Dicevano i Riformatori, che il matrimonio non è sacramento della nuova legge, e soggiungevano, che tutte le cause matrimoniali spettano a laici Magistrati. Il Concilio avendo diffinito nel Canone primo, che il matrimonio è un sagramento, volle determinare nel Canone dodicesimo, che le cause, le quali concernono il matrimonio come sagramento spettano alla Potestà ecclesiastica. Laonde il Concilio non diffinì, ne potè diffinire, che l' autorità giudiziaria sopra il contratto matrimoniale sia della Chiesa. (8)

Fin'

---

*La parola dunque di* Chiesa *si deve quì prendere per la società Cristiana in generale senza una speciale determinazione all' Ecclesiastica autorità che in questo luogo è affatto straniera alla questione.*

(8) *Il senso di questo Canone duodecimo resta determinato dalla Proposizione rimessa all' esame de' Teologi nella Congregazione de' 4. Febraro 1563. Pretendevano i Luterani, perche negavano il Sacramento, che tutte le Cause Matrimoniali spettassero a Giudici Laici. Il Concilio aveva già difinito che il Matrimonio è un Sagramento della nuova Alleanza: E doppo ciò doveva*

Fin' ora del Concilio . Mà seguitando l' Autore della Memoria dobbiamo disaminare con qual talento egli si vaglia della ragione teologica . Il contratto matrimoniale de' fedeli , egli dice , o diviene Sagramento , o acquista la qualità di sagramento . (9) Nell' uno e nell' altro senso il contratto è inseparabile dal sagramento . Se dunque dalla Chiesa dipende il se-

---

*decidere , come in questo Canone duodecimo definisce : Che i Ministri della Chiesa hanno il dritto di conoscere di questo Sacramento , della sua natura , de suoi effetti , delle disposizioni necessarie a riceverlo , e che essi siano anche gli interpetri necessarj della Legge Divina su questo oggetto.*

(9) *L' argomento della Memoria è il più forte che produca il Cardinal Bellarmino in difesa del suo assunto . Eccolo in sostanza . Nel matrimonio de Fedeli il contratto civile e il Sacramento sono le stesse cose , l' uno non è nè separato , nè separabile dell' altro : Ma ogni legittimo matrimonio è sacramento : dunque come tale rimane della sola ispezione Ecclesiastica . Per rispondere bisogna con i più dotti Teologi Guglielmo di Parigi , Groppero , Estio , Silvio e sopra tutto con Melchior Cano negare la proposizione* maggiore . *Ecco le parole di Melchior Cano :* Est opinio falsa , & commentitia quam juniores Theologi confixere ,

il ſecondo , non può da quella non dipendere il primo . E' queſto un ragionare , in cui ſi ſtabiliſce un falſo principio , e dove il principio ſia vero , ſi tirano falſe conſe-

---

fixere , ut civilem contractum Eccleſiæ Sacramentum eſſe tuerentur . *In effetto che coſa è il matrimonio ? Riſponde il dritto civile* : Eſt viri & mulieris conjunctio individuam vitæ ſocietatem continens: *Riſponde il Dritto Canonico* , eſt maris & fæminæ conjunctio : *Riſponde la Teologia* , eſt viri & mulieris maritalis conjunctio inter legitimas perſonas individuam vitæ ſocietatem retinens . *Queſta è la difinizione che dà del matrimonio l'iſteſſo Catechiſmo Romano norma e modello di tutti gli altri Catechiſmi . Domandiamo adeſſo : che coſa è un Sacramento ? Non è altro che* rito o ſegno ſenſibile iſtituito da G. Criſto per conferire la grazia . *Ma che coſa vi è mai di analogo o di uniforme fra queſta definizione del Sacramento con le ſopraccennate , con cui dichiarano la natura e l' eſſenza del matrimonio i Dritti Civile e Canonico e la Teologia ? Come può dunque dirſi che il contratto è indiſtinto o indiſtinguibile dal Sagramento ? Come può dirſi che il Sacramento ſia la coſa medeſima col contratto ? Il Matrimonio è l' unione conjugale , il Sagramento è ciò che ſanti-*

conſegnenze . Non puoſſi dubitare , che il ſagramento ſia inſeparabile dal contratto

E matri-

---

*ſantifica queſt' unione ; Ed è un parlare impropriamente il dire che il matrimonio da ſemplice contratto ſia ſtato da G. C. trasformato in Sacramento o che ſia ſtato inalzato alla dignità di Sagramento : La maniera eſatta , corretta ed intelligibile é quella di dire che G.C. há iſtituito* un rito Sacramentale per benedire e ſantificare il Matrimonio. *Il Concilio di Trento nella ſeſſione 24. diſtingue il contratto dal Sacramento colla più eſatta preciſione . Il Matrimonio è* indiſſolubilis unitas ; *il Sacramento è la grazia che ſantifica i già congiunti* , gratia quà conjuges ſanctificaret. *G. C. ha meritata la grazia che ſantifica queſta unione* , gratiam ſua nobis paſſione promeruit . *Siccome adunque l' aſſoluzione non é la ſteſſa coſa che il penitente a cui Ella ſi dona , così il matrimonio non è nè può eſſere il Sacramento che lo ſantifica . Ma aggiungiamo un breve argomento che farà chiaramente vedere che il contratto è eſſenzialmente diſtinto dal Sacramento e che non è poſſibile concepire indiſtinti o indiſtinguibili queſti due oggetti ſenza diſtruggere le prime nozioni che ci inſinua la Chieſa sù i Sacramenti . Le condizioni eſſenziali de' Sacramenti ſono immutabili ; ſono elleno*

*ſtate*

matrimoniale de' Fedeli ; perciocche il contratto fatto secondo le leggi naturali e civili è necessario soggetto , ed a linguaggio de' Teologi è necessaria (10) materia del sagramento . Ma egli è falso , che il contratto sia inseparabile dal sagramento . Nella Chiesa del vecchio Testamento le nozze furono valide , sebbene non fossero

---

*state regolate da una Autorità , le cui parole non passeranno giammai . All' incontro le condizioni essenziali del contratto hanno variato in diversi secoli della Chiesa secondo i tempi , i luoghi, i bisogni . Si sà l' epoca degli impedimenti ; e questa è molto posteriore all' istituzione de Sacramenti , Il Sacramento dunque che non ammette alterazione o cambiamento non può essere indiviso o indivisibile dal contratto che ammitte e cambiamento e alterazione ; e se il contratto de fedeli secondo l' Autore della Memoria che hà seguito fedelmente il Bellarmino , fosse o potesse essere la cosa medesima col Sagramento dovrebbe sempre fino dall' istituzione de' Sacramenti essere stato inalterabile , nè soggetto ai cambiamenti nè alla direzione di qualunque umano o Ecclesiastico o civile Potere .*

(10) *Prudentemente avvertono i dotti Teologi , che essi chiamano il contratto matrimoniale* materia del Sagramento *per far*

fero fornite della qualità di ſagramento. E nella Chieſa Criſtiana dal primo ſecolo fin' al Concilio di Trento i contratti matrimoniali, che non ſi benedicevano dal Sacerdote, s' ebbero per validi, tuttoche privi della qualità ſagramentale ad avviſo di tutti i Teologi, i quali riguardano il Sacerdote come miniſtro del matrimonio. Ma ſebbene s' ammetta, che il contratto de' Fedeli non poſſa diſunirſi dal ſagramento, non per queſto ne verrà, che l' uno e l' altro dipenda dalla Chieſa. Il contratto non ſi ſpoglia mai della ſua natura: E ſiccome avanti che al ſagramento s' unisca, per ſua natura riguarda il pubblico intereſſe e dal Governo civile dee dirigerſi, così poſciache al Sagramento ſia unito, non perde il primo fine politico, ne ſi ſottrae dall' antica direzione. Quivi è bene traſcrivere S. Tommaſo, il



*far uſo del linguaggio ordinario delle ſcuole. Del reſto queſto contratto o ſia l' impegno ſcambievole del maſchio e della femina non entra certamente nella ſoſtanza del Sacramento; perchè ſe entraſſe, biſognerebbe dare alla Chieſa l' autorità di conoſcere della ſua ſoſtanza. Rendiamo chiara la dottrina della Chieſa. Il contratto matrimoniale è la* materia ſu cui *ſi amminiſtra il Sacramento* materia circa quam, *ma non già la* materia di cui *ſi forma il Sacramento* materia ex qua conflatur.

quale nel libro quarto *contra Gentes* dice, *Generatio humana ad multa ordinatur* , *ſcilicet ad perpetuitatem ſpeciei , et ad perpetuitatem alicujus boni politici , puta populi in aliqua Civitate : ordinatur etiam ad perpetuitatem Eccleſiæ , quæ in fidelium ſocietate conſiſtit . Unde oportet quod hujuſmodi generatio à diverſis dirigatur . In quantum igitur ordinatur ad bonum naturæ , quod eſt perpetuitas ſpeciei , dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem , et ſic dicitur naturæ officium : in quantum vero ordinatur ad bonum politicum , ſubjacet ordinationi legis civilis : in quantum vero ordinatur ad bonum Eccleſiæ, oportet quod ſubjaceat regimini eccleſiaſtico .* Oltracciò ragionando come ragiona l'Autore della Memoria , ſi potrebbe conchiudere , che dalla Chieſa le coſe naturali dipendono . L' acqua , ſi direbbe , è inſe-

---

tur . *Il Matrimonio hà tutto ciò che lo coſtituiſce ſenza il Sacramento : il Sacramento hà tutto ciò che gli è proprio indipendenteniente dal Matrimonio. Il matrimonio ſecondo il Concilio di Firenze è completo e perfetto per il ſolo conſenſo delle Parti* ſolo partium conſenſu ; *il Sacramento non hà che fare con queſto conſenſo , ma unicamente vi aggiunge la celebrazione criſtiana per mezzo di un rito ſpirituale . Il Sacramento che G. Criſto hà iſtituito per ſantificare l' unione conjugale,* hà

inſeparabile dal Sagramento del batteſimo. Dunque, ſiccome il batteſimo, così l' acqua è un' oggetto dell' autorità eccleſia-



---

*bà come tutti gli altri Sacramenti la ſua* materia, *la ſua* forma, *il ſuo* Miniſtro. *Il maſchio e la femina che ſi uniſcono indiſſolubilmente con un conſenſo ſcambievole ſono certamente il ſoggetto del Sacramento nel modo ſteſſo che il peccatore penitente è il ſoggetto del Sacramento della Riconciliazione; ma il Sacramento cioè quel rito ſenſibile e ſacro che riconcilia nella Penitenza e che ſantifica i congiunti nel Matrimonio bà tutto ciò che ſeguendo la Tradizione conviene a un Sacramento, qualunque ſieno i vocaboli uſati prima che le parole* materia e forma *diveniſſero il linguaggio univerſale. Così nel Sacramento della Penitenza v' è l' Impoſizione delle mani, ecco la* materia; *le parole dell' Aſſoluzione, ecco* la forma; *e il Sacerdote che benedice e aſſolve, ecco il* Miniſtro. *Nel medeſimo modo nel Sacramento del Matrimonio indipendentemente dal contratto e dalle parti contraenti v' è la* materia *cioè l' Impoſizione delle mani; la* forma *cioè le parole che eſprimono la benedizione; il* Miniſtro *che non è, nè altri può eſſere che il Sacerdote. E in quanto alla impoſizione delle mani*

ſtica . Or , ſe volendoſi ſchivare cotal conſeguenza , fa d' uopo dirſi che l' acqua elevata alla qualità di Sagramento , non perde

---

*ſi ſiegua la Tradizione dalla prima età della Chieſa , vi ſi vedrà ella coſtantemente ſtabilita a benedire lo ſpoſo e la ſpoſa . Si vegga la Diſſertazione XXI. del Tomo IV. delle Conferenze Eccleſiaſtiche del Signore Duguet §. 1. pag. 94. dell' Edizione Napoli .* Nuptiæ ſint ſecundum Dominum , *dice S. Ignazio ,* BENEDICTIONE Eccleſiæ . *S. Clemente rimproverando alle femmine la loro vanità , ed i capelli inanellati che diſponevano ſulle loro teſte , le riprende dicendo che s' impongono le mani e ſi benedice una teſta che non è certamente la loro .* Cui *MANUM IMPONET* Presbiter ? Cui *BENEDICET* ? alienis capillis , alteri capiti . *Tertulliano non riconoſce altro lodevole matrimonio che quello che la Chieſa ſigilla colla ſua Benedizione .* Obſignat *BENEDICTIO. S. Ambrogio vuole che il matrimonio ſia ſantificato con la Benedizione Sacerdotale :* Sacerdotali *BENEDICTIONE . S. Cirillo riguarda come una preparazione alla Grazia da cui un giorno dovranno eſſere i figli ſantificati la Benedizione data agli ſpoſi :* NASCITURIS gratia præparatur quando Matrimonium *BENEDICITUR.*

Un

perde l' indole ſua , ne s' eſenta dal Regno di Natura e dal giudizio de' fiſici , ſimilmente dovrà affermarſi , che il con-

 tratto

---

*Un concilio di Cartagine dell' anno* 398. *riguarda queſta benedizione come coſa così importante , che inſinua preciſamente la diſpoſizione che Ella eſige da coloro che* BENEDICENDI ſunt a Sacerdote . *Il Papa Siricio tratta di ſacrilegio tutto ciò che viola la ſantità di queſta benedizione data colla impoſizione delle mani del Sacerdote* : Illa BENEDICTIO quam Sacerdos imponit inſtar ſacrilegi eſt ſi ulla traſgreſſione violetur . *Innocenzo* I. *non ha difficoltà di riguardare queſta Benedizione come preſcritta da G. Criſto medeſimo* legis antiquitus a Deo conſtitutæ . *Il Papa Ormiſda condannando i matrimonj ſegreti , ordina che ſi riceva publicamente la Benedizione del Sacerdote* BENEDICTIONE accepta a Sacerdote . *Aleſſandro* III. *la mette nel numero di tutti gli altri Sacramenti , che debbono eſſere gratuitamente amminiſtrati* ne pro BENEDICENDIS nubentibus ac aliis Sacramentis conferendis aliquid exigatur. *I ſecoli poſteriori non hanno parlato diverſamente . Così le Parti contraenti non ſono certamente la* materia , *ma il ſoggetto del Sacramento* ſubjectum Sacramenti .

Ma

tratto delle nozze unito al Sagramento rimane soggetto alla Potestà civile, ed al giudizio de' laici Magistrati.

Resta

---

*Ma questa* Imposizione di Mani *essendo una materia comune ad altri Sacramenti, alla Cresima, alla Penitenza, all' Ordine, Ella è determinata al tale o al tale altro Sacramento per mezzo della sua* forma *o sia per le parole che accompagnano la Benedizione Sacramentale, le quali nel Sacramento del Matrimonio presso tutti i Sacramentali più antichi, e in quasi tutti i Rituali sono le seguenti o altre che equivalgono a queste*, extensa manu dicit, Deus. . . vos conjungat et ego vos conjungo.

*Finalmente non altri che il Sacerdote può essere il Ministro di questo Sacramento come di tutti gli altri. Imperocchè, provato che sia essere la Benedizione per mezzo dell' Imposizione essenziale al Sacramento, è chiaro che il Sacerdote che dà questa Benedizione è il Ministro del Sacramento. Giammai la Tradizione avanti l' epoca de' Scolastici ha dedotta una dottrina diversa da questa. Facendo rimontare con il Concilio di Efeso e S. Cirillo l' istituzione di questo Sacramento alle nozze di Cana, i Padri tutti hanno riguardata la benedizione con cui G. Cri-*

*sto*

Reſta l' argomento , in cui principalmente ſi fonda l' Autore della memoria . Aſſume egli , che ne primi dieci Secoli

---

*ſto conſacrò queſta alleanza come lo ſtabilimento di un ſegno permanente ed efficace della Grazia , e i Sacerdoti come Miniſtri deſtinati a perpetuare la ſacramentale benedizione delle nozze future . Si aprano intanto la maggior parte de Rituali : Vi ſi vedrà un Sacerdote che invoca un Dio Creatore autore del Matrimonio , a cui domanda l' effetto di quella primitiva Benedizione* creſcete e moltiplicate ; *che conferiſce indi il Sacramento colla Benedizione de Spoſi unendoli ſpiritualmente nel nome della SS. Trinità come ſuo miniſtro . Il Matrimonio ha tutta la ſua realtà , tutto il ſuo eſſere ſoſtanziale che è il conſenſo* matrimonium per vos contractum *e il Sacerdote in nome e da parte di Dio , lo ratifica , lo conferma , lo benedice :* Ego tamque Miniſter Dei confirmo , ratifico , benedico . *Si conſultino i Rituali Greci , e vi ſi troveranno a un dipreſſo le formole ſteſſe . Il Diacono avviſa l' aſſemblea di pregare che Iddio benedica queſte nozze come quelle di Cana in Galilea ; Poi il Sacerdote in nome del Padre , del Figliuolo e dello Spirito Santo le benedice con una* for-

ma

coli la giurisdizione intorno a' matrimonj fù della Chiesa ; Che i Concilj o dettando leggi , o giudicando sopra gl' affari matri-

---

ma *deprecatoria* , *che tutti sanno esser quella de' Greci nei Sacramenti* . *Il Concilio di Trento non hà cambiata a questo proposito nè idea nè espressioni* ; *e lasciando a ciascuna Chiesa la libertà di usare una formola che più crede opportuna* , *suppone sempre che il Sacerdote sia il Ministro che consacri l' unione de' Sposi con una spirituale benedizione* Sacerdos dicat, Ego vos conjungo .

*A queste semplici Cattoliche verità l' Uomo ha sostituite delle chimere inintelligibili* . *Si è preteso che le parti Contraenti fossero esse stesse i Ministri di questo Sacramento* , *cioè che a differenza di tutti gli altri Sacramenti i Preti e i Vescovi non avessero alcuna parte in questo* grande *Sacramento* ; *si è preteso che i Maritati amministrassero un Sacramento anche senza avere la necessaria intenzione di amministrarlo* , *anzi senza neppur pensare al Sacramento* ; *si è preteso che le femmine fossero le Ministre ordinarie e solenni di un Sacramento della nuova Alleanza* ; *si è preteso* , *che a differenza di tutti gli altri Sacramenti dove il rito esteriore e sensibile è distinto dal soggetto che lo riceve* , *in questo del Matrimonio per una*

biz-

matrimoniali ripetano la loro autorità dal Papa ; E che gl' Imperadori ed i Principi soltanto proteggevano ed eseguivano gli stabili-

---

*bizzarra singolarità il rito del Sacramento fosse la cosa medesima che l' Individuo che lo riceve e l'amministra ; si è preteso finalmente che di questo Sacramento due fossero i Ministri , e che ciascuno conferisse , e ricevesse tutto o porzione del Sacramento ; e mille altre inezie e assurdità le quali non hanno altra sorgente , che le idee false con cui i Scolastici hanno preteso di identificare il Matrimonio col Sacramento .*

*Comparisce la Cattolica verità nella sua semplicità chiara e sensibile . Doppo la distinzione del contratto dal Sacramento si vede che ciò che forma il matrimonio non è ciò che lo rende cristiano : si vede che il Matrimonio cristiano non esiste avanti il Sacramento , perchè un Matrimonio santificato non esiste avanti la sua santificazione ; ma che il matrimonio in se stesso e presò fisicamente esiste avanti il Sacramento , non potendo il Sacerdote benedire ciò che non esiste : si vede che il matrimonio ravvisato come un tutto con la celebrazione e nella sua unità morale non esiste avanti il Sacramento , ma che intanto la benedizione nuziale non ha potuto santificare se non ciò che esiste-*

va

bilimenti della Chiesa . Laonde riempie molte pagine raccogliendo Canoni di Concilj , giudizj Sinodali , costituzioni pontificie , ed autorità de' Padri che a suo talento si studia interpretare . Or , poiche copiosamente s' è divisata la sana e soda dottrina concernente la giurisdizione sopra le nozze , potrebbe ribattersi ciò che s' assume , soltanto dicendosi , che i Concilj , i Pontefici ed i Padri de' primi dieci secoli parlavano della celeste e ministeriale autorità , che alla Chiesa compete intorno al contratto matrimoniale , e non già di quella potestà , che proscioglie il matrimo-

---

*va , cioè il mutuo consenso che è ciò che forma l' essenza del matrimonio : Si vede in ultimo che assicurata questa distinzione , tutti i dritti sono inviolabilmente conservati ; Quello del Principe sul Matrimonio , contratto puramente civile per mettervi degli impedimenti e dispensarvi ; Quello della Chiesa e de Vescovi sul Sacramento , sù ciò che lo costituisce , su le Persone cui deve essere amministrato , come e a quali condizioni ; e una semplicissima distinzione , facilissima a intendersi fondata sulla natura medesima delle cose rende tutto chiaro , dissipa tutte le difficoltà , rimette tutto al suo luogo , e conserva a ciascuna Potenza la sua autorità . Questi sono i sicuri vantaggi della Dottrina Cattolica .*

trimonio rendendo i Fedeli inabili a contrarlo. Ma egli è bene, che in pochi esempj s' avvertano le falsе interpretazioni, che dall' Autore della Memoria si fanno agli antichi monumenti, siccome egli gli chiama (11).

Si cita S. Ignazio Martire, il quale nella lettera a Policarpo dice, *Decet autem ducentes, & ductas cum sententia Episcopi unionem facere*. S' aggiunge Tertulliano, il quale biasima le nozze contratte senza intelligenza della Chiesa, e massimamente nel libro 2. *ad uxorem cap.* 9. com-

(11) *Se possa avere apparenza di ragione l' Autore della Memoria citando in suo favore la prattica de' primi dieci secoli della Chiesa lo dimostra quanto si è detto finora e nel* Dotto Parere *e nelle* Note, *dove si è fatto vedere che i primi Imperatori Cristiani hanno sostenuto manifestamente il loro diritto sul Matrimonio Cristiano apponendovi impedimenti dirimenti e dispensandovi, e qual senso effettivamente contengono i Canoni de' primi Concilj che hanno inteso brac di provvedere alla Santità del Sacramento, mentre rimettevano intieramente alla Civile Potestà le disposizioni opportune sopra il contratto. Intanto però che gl' illustri Teologi sciolgono bravamente il senso di tutti quei Canoni che oppone l' Estensore della Memoria, io esporrò la più sem-*

compenda il matrimonio benedetto da Sacerdoti , *unde sufficiam ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii , quod Ecclesia conciliat , et confirmat oblatio , et obsignatam Angeli renuntiant* . Potevansi citare molte altre autorità de' Padri , trascrivendole da Teologi , e da' Giureconsulti specialmente da Giacomo Gotofredo , il quale ne' commentarj al titolo settimo *de nuptiis* del Codice Teodosiano contro il Seldeno imprende a dimostrare , che l' antica Chiesa era sollecita di benedire il matrimonio de' Fedeli . Or questa disciplina esige-

---

*semplice Istoria per dimostrare come e per quali progressi l' Autorità Ecclesiastica sia contratta in possesso di un Dritto che non gli è nè può essergli proprio e nativo . Doppo ciò qualunque Canone de Concilj ci si possa opporre , noi potremo dare la giusta e vera spiegazione seguendo l' ordine ed il sistema de tempi ne quali furono essi stabiliti . E stato dimostrato che ai Principi temporali appartiene propriamente e strettamente il dritto di conoscere del Matrimonio de' Cristiani , che essi soli lungo tempo hanno usato di questo dritto , e ciò con approvazione della Chiesa tutta che ha ricevuto con sommissione e rispetto tutte le loro Leggi sù questa materia . Ma spessissimo queste leggi erano indirizzate a Vescovi non solo affinche essi sapessero*

*a qua-*

esigeva innanzi che il matrimonio si fornisse di benedizione, che per li Vescovi o per li Sacerdoti si disaminasse, se contraevasi secondo le leggi civili. Era bene l' invigilare, che la celeste benedizione cadesse sopra matrimonio certamente legittimo. Quindi nasceva, che facendosi matrimonio occulto, cioè senza benedizione ecclesiastica, si temeva che fosse nullo cioè contro le leggi. A questa pratica riguardò Tertulliano nel cap. VI. *de pudicitia*, ove disse, *Penes nos occultæ quoque conjunctiones ideſt non prius apud Ecclesiam professæ juxta moechiam et fornicationem judicari periclitantur*. Egli è certo non-

---

*a quali Persone dovessero o accordare o negare la sacramentale Benedizione, ma eziandio perche i Principi erano persuasi che i loro Ordini sarebbero meglio eseguiti, quando alla severità delle pene temporali si aggiungessero le censure Ecclesiastiche. Questo è il motivo per cui noi ne tempi alquanto remoti troviamo de Canoni che proibiscono i Matrimonj nei casi proibiti anche dalle leggi Imperiali. A poco a poco per quella unione che passa trà il Matrimonio e il Sacramento, i Vescovi che avevano la potestà di fissare una disciplina sulla maniera di amministrare il Sacramento, sulle Persone cui doveva conferirsi o negarsi, parve che stabilissero delle condizioni irritanti il contratto con-*

*sidera-*

nondimeno, che cotale autorità della Chiesa era soltanto ministeriale, nè annullava le nozze non benedette nè dichiarava i Fedeli inabili a contrarle. Biasimava la Chiesa il matrimonio del Fedele coll' infedele colla Giudea e coll' Eretica: non gl' accordava la benedizione: Ma non credeva, che fosse invalido. In alcune Provincie la Chiesa teneva usanza di non benedire le seconde nozze: ma le riputava valide, secondo che le leggi dello stato dettavano. Oltr' a ciò i Fedeli spesse volte non aveano pensiero di proccurare alle nozze la Condizione. Gl' Imperadori Romani appresso che divennero Cristiani, nelle

---

*siderato nel suo. Tutto colla saputa e consenso de' Principi Temporali che non vi vedevano inconvenienza veruna; giacchè tutto si limitava ad impedire le illecite congiunzioni, ad annunziare gli impedimenti stabiliti dal dritto divino, a consolidare gli impedimenti civili con allontanare dalla Ecclesiastica Comunione coloro che disprezzavano gli impedimenti, o fissati da Principi, o stabiliti da Concilj colla loro approvazione. Nell' ottavo secolo alterato il gusto delle scienze, perdute di vista le massime antiche, i Principi occupati da loro piaceri ovvero a difendere i confini de loro stati, si brigarono poco della distinzione de Loro Dritti da quei della Chiesa. I Vescovi cominciarono*

nelle leggi che pubblicarono intorno a matrimonj, non mai la ricercarono, secondo che appariſce dal Codice Teodoſiano, e dal corpo delle leggi ordinato da Giuſtiniano. Carlo Magno nell' Imperio d' Occidente, Leone il Sapiente nell' Oriente, e Ruggiero nel Regno di Puglia per la prima volta ſtabilirono, che il matrimonio privo di benedizione foſſe invalido. E perciò che la legge di Carlo Magno, e la coſtituzione di Ruggiero vennero in



*rono ad ingerirſi negli affari de Principi, i quali ſpeſſo anche li conſultavano nel fare de regolamenti e in ſpecie sù i matrimonj: Crebbe l' ignoranza e i Papi divennero più potenti, e i Veſcovi più neceſſarj: Venne in ſeguito il regno delle Decretali, le quali raccolte in corpo di leggi da Burcardo, da Ivone Carnotenſe, da Graziano fecero riguardare come un dritto della Chieſa quello che era in uſo da poco tempo. Le idee di un* Potere indiretto *de Papi ſul temporale de Principi perſuaſero che il Sacramento ſottometteſſe il matrimonio interamente all' autorità ſpirituale; e l' uſurpazione conſacrata da una ſpecie di bona fede de Papi e de Veſcovi, dall' ignoranza de popoli, dalla tolleranza de Sovrani anche eſſi poco iſtruiti, fece riguardare il poſſeſſo come un dritto da non poterſi mettere in dubio.*

Aggiun-

diſuſo, il Concilio di Trento per un' autorità comunicatagli da Principi abolì i matrimonj Clandeſtini, e ricercò la preſenza del Sacerdote come rito neceſſario del matrimonio. Nulladimanco la Chieſa d' Oriente innanzi Leone il Sapiente, e la Chieſa latina avanti il Concilio di Trento non credeva, nè teneva per invalide le nozze occulte e prive di benedizione.

Com-

---

*Aggiungete a tutto queſto una importante riflessione, cioè che le inondazioni de Barbari doppo aver depredato l' Impero Romano lo avevano diviſo in una moltitudine di piccoli Stati, e indipendenti gli uni dagli altri. Se in ciaſcheduno di Eſſi ſi foſſero oſſervate delle leggi particolari, ne ſarebbe riſultata una diverſità di maſſime e di coſtumanze che prodotti avrebbero grandi inconvenienti. Potè dunque eſſere una ſaggia politica quella di permettere che la Chieſa ſparſa da per tutto regolaſſe queſta diſciplina, affinche oſſervandoſi le leggi medeſime ne differenti Governi potcſſe trovarſi maggiore uniformità e maggiore ordine in queſti impedimenti che avevano una relazione più o meno diretta al Sacramento, il quale è di aſſoluta pertinenza della Chieſa.*

*Queſte ed altre ſimili occaſioni fecero che i*

*Veſco-*

Commemora quindi l' Autore della memoria il Canone 48. , che si dice degli Apostoli , ed il Canone nono del Concilio Illiberitano studiandosi provare , che la Chiesa abbia imposto l' impedimento dirimente del vincolo contro le leggi civili , le quali permettevano lo scioglimento del matrimonio con facoltà a coloro , che si scioglievano , di contrarre altro matrimonio , tutto che vivesse il primo Marito , o la prima Moglie . Ma



*Vescovi i quali dapprincipio avevano unicamente ratificate le leggi de Principi , a poco a poco le promulgassero in proprio nome ; ed avendone gradatamente acquistato il possesso , si persuasero cha Essi ne avessero realmente il dritto .*

*Ma sebbene l' ignoranza in cui erano i Principi del loro potere ed una quasi totale rinunzia che Essi fatta avevano a Vescovi di regolare le condizioni del matrimonio accreditàssero una persuasione divenuta presso che universale ai tempi del Concilio di Trento ; non lasciava però d' esser verissimo che la Chiesa esercitasse allora un Potere che realmente apparteneva ai Principi soli .*

*Ma la Prescrizione , mi si dirà , non potrebbe Ella aver luogo per lasciare la Chiesa in un dritto così legittimo e di così lunga durata . La Prescrizione non può giammai aver luogo contro un*

*Drit-*

ſiegue egli a confondere la poteſtà miniſteriale intorno a matrimonj colla poteſtà d' annullarli . Nel Canone Apoſtolico ſi legge . *Si quis laicus uxorem propriam pellens alteram vel ab alio dimiſſam duxerit , comunione privetur* . Gli Imperadori Romani , poſciache furono Criſtiani , annullarono il ſecondo matrimonio di coloro , che ſenza legittime cagioni proſciolto aveano il primo . La Chieſa non annullava un cotal matrimonio , poiche per leggi

---

*Dritto di ſua natura imperſcrivibile . La Poteſtà civile e l' Autorità Eccleſiaſtica non poſſono giammai confonderſi; ciaſcuna di loro è ſovrana nell' Ordine proprio ; talmente indipendenti l' una dall' altra , che non è poſſibile concepire che poſſano meſcolarſi le reſpettive funzioni . E ſiccome le Poteſtà ſecolare non potrebbe rivendicare gli atti dell' autorità ſpirituale , pronunciare sù i Dogmi , amminiſtrare i Sacramenti , perche qualunque intrapreſa ſarebbe ſtata una uſurpazione ſacrilega da non poter eſſere autorizzata da alcun laſſo di tempo : così l' Autorità Eccleſiaſtica non può diſpogliare con alcuna preſcrizione la Sovranità de ſuoi dritti , dritti invariabili , perche hanno la loro ſorgente nella natura medeſima della Sovranità , dritti divini perche hanno Iddio per autore , dritti così antichi quan-*

leggi dello ſtato era nullo, ma valendoſi della poteſtà che ſoltanto avea, ſcomunicava coloro, che ardivano farlo, *Communione priventur*. Nel Canone Illiberitano ſi dice, *Fidelis fœmina, quæ adulterum maritum reliquerit, fidelem & alterum duxerit, probibeatur ne ducat. Si autem duxerit, non prius accipiat comunionem, quam is quem reliquit, de ſæculo exierit, niſi neceſſitas infirmitatis dare compulerit*. Le leggi dello Stato per cagioni giuſte permettevano il divorzio, non diſdicendo al Marito ed alla Moglie dopo il divorzio il fare altro matrimonio. Trovanſi le leggi imperiali nell' uno e nell' altro codice, e nelle Novelle di Giuſtiniano. Ma dagli antichi Teologi ſi diſputava, ſe coloro, che legittimamente ſcioglievano il legame nuziale, facendo altre nozze controvenivano alla legge evangelica. Alcuni portarono parere, che non s' offendeva l' evangelio, quando chi avea fatto divorzio ſecondo le leggi civili s' impegnava in un ſecondo matrimonio. Altri o credevano, che la queſtione non poteaſi diſinire con certezza, o penſarono, che il ſecondo matrimonio era una poligamia. Quindi al-



---

*quanto la Società perche nati con lei, inviolabili come lei.*

*Dall' altra parte come può chiamarſi* Preſcrizione *quella contro cui riclamano i più illuminati ſecoli della Chieſa? Mi ſi citi, ſe è poſſibile, un Ca-*

cune Chieſe aſſolvevano, alcune tolerava-no, ed alcune finalmente ſottoponevano a penitenza coloro, che fatto il divorzio contraevano ſecondo matrimonio. Tra quelle, che dopo il legittimo divorzio condannavano con penitenza le ſeconde nozze vi fu la Chieſa di Spagna nel Canone nono del Concilio Illiberitano. Ma queſta illuſtre Chieſa riconobbe i limiti della ſua poteſtà; non abolì dopo il legittimo divorzio il ſecondo matrimonio, ma ſoltanto contraſtò la Comunione a chi ardiſſe farlo, fintantoche o moriſſe la prima moglie, o foſſe egli preſſo a morire. *Non prius accipiat comunionem, quam is, quem reliquit, de ſeculo exierit, niſi neceſſitas infirmitatis dare compulerit.* La Chieſa d' Africa, che avea gli ſteſſi ſentimenti della Chieſa di Spagna, credeva nel Canone XVII. del Concilio Milevitano, che per annullarſi il Secondo matrimonio dopo il giuſto divorzio vi faceva d' uopo di legge imperiale, *in qua cauſa legem imperialem petendam.*

Pieno dell' iſteſſo talento l' Autore della Memoria dice, che la Chieſa del quinto

---

*Canone ſolo di quei tempi più puri in cui la Chieſa ſi aſcriva il dritto di mettere impedimenti al Matrimonio de Criſtiani. Per confeſſione medeſima de più valenti difenſori della Poteſtà Eccleſiaſtica queſto poſſeſſo non rimonta più che a ottocento anni. Ma il Signor Fleu-*

to e del ſeſto ſecolo eſercitò l' autorità di giuriſdizione ſopra i matrimonj, ed adduce il Concilio Calcedoneſe, ed il Concilio Agateneſe. E' meſtieri dunque diſaminarſi, di quale autorità la Chieſa ſi valſe nell' uno e nell' altro Concilio. Nel Canone 16. del Concilio Calcedoneſe ſi legge, *ſi qua virgo ſe dedicavit Deo, ſimiliter Monachus, non licet eis nuptiis jungi, ſi vero inventi fuerint hoc facientes, maneant excomunicati. Statuimus vero eis poſſe fieri humanitatem, ſi ita probaverit Epiſcopus loci.* Determinò dunque il Concilio generale che la Vergine impegnata nel voto di caſtità, o il Monaco facendo matrimonio dovevano ſcomunicarſi, ſe il Veſcovo ſtimava a cotal pena ſottometterli. Fece uſo il Concilio della potoſtà delle Chiavi, ma non annullò il matrimonio: *Excomunicentur*, diſſe, non già *ſeparentur connubio*. Ed è coſa indubitata, che lo ſtato de' monaci non ſi numerò tra gli impedimenti, che proſciogliono le nozze fin' al dodiceſimo ſecolo: perciocchè nel Concilio Romano l' anno 1139. nel Pontificato d' Innocenzo II. per la pri-



*Fleury nel ſuo ſettimo Diſcorſo ſù la Storia Eccleſiaſtica (Num. 7. 8.) fà cominciare queſto uſo non prima del Duodecimo Secolo, nel quale ſotto il preteſto della conneſſione dello ſpirituale col temporale eſteſero i Papi la loro autorità, e i Veſcovi attirarono tutto a loro*

ma volta ſi diffinì, che i monaci e le monache, che contraggono matrimonj, ſi debbano ſeparare, *ſeparentur*. Non dichiarò dunque la Chieſa nullo il matrimonio de' monaci, avanti che di queſta politica autorità non ſi foſſe fornita o per tolleranza, o per tacito aſſenſo, o per conceſſione de' Principi. E non deeſi omettere, che il Concilio Calcedoneſe ſommettendo a ſcomunica i Monaci e le Monache che facevano matrimonj, eſercitò quella miniſtrale autorità, che come rappreſentante della Chieſa univerſale riconoſceva da Dio. E bene ciò avvertirſi contro quei Teologi, ſeguiti dall'Autore della Memoria, i quali credono, che i Concilj generali debbono confermarſi dal Papa; e privi di buona critica giudicano vera la lettera, colla quale diceſi aver il Pontefice Leone Magno confermato il Concilio Calcedoneſe.

Nel Canone 61. del Concilio Agatenſe ſiccome nel Concilio Epaonenſe ſi vietano le nozze tra i cognati, e gl' affini. *Inceſtos*, dicono i Padri, *cenſemus eſſe ſi quis relictam Fratris, quæ pene prius ſoror exiterat, carnali conjunctione polluerit*: Si

---

*loro Tribunali, i contratti, perche queſti erano per la maggior parte ratificati dal giuramento; i matrimonj, perchè* preta occaſione dal Sacramento *conoſcevano delle convenzioni matrimoniali, dell' adulterio, dello ſtato de figli e della loro legittimità; i Teſtamenti*

*Si quis frater germanam uxorem duxerit : si quis novercam duxerit : si quis consobrinæ suæ se sociaverit : si quis relictæ vel filiæ avunculi misceatur , aut patrui filiæ , vel privignæ suæ : aut qui ex propria consanguinitate aliquam , aut quam consanguineus habuit , concubitu polluat , aut duxerit uxorem . Quos omnes & olim & sub hac constitutione incestos esse non dubitamus , & inter catechumenos manere , & orare præcipimus* . Quivi il Concilio non istabilì con quella autorità , che avea , nuovi impedimenti di cognizione e d' affinità , ma soltanto ricordò quei , che dal dritto di natura e dalle leggì dello Stato s' erano imposti . Non pensò egli disporre della validità , o invalidità de' matrimonj , ma volle secondo l' usanza a fedeli far manifeste le leggi , che il Governo civile avea pubblicato . Perlocche non comandò , che si scioglieſſe il matrimonio di coloro , che fatto l' aveano dentro i gradi proibiti , ma soltanto risguardando al peccato disse: *Incestos esse non dubitamus , & inter catechumenos manere & orare præcipimus* . Esercitò dunque la sola autorità ministeriale ,

---

*ti perche o avevano o dovevano avere de legati pii . Ecco , dice Fleury , come la Chiesa si mise in possesso di pronunciare e di giudicare degli impedimenti dirimenti .*

*Ma nell' intervallo di tempo che io ho trascorso , quanti atti di possesso potrei addi-*

le, la quale, comeche celeste, concorre eziandio al ben pubblico, ed amministrandosi da santi e dotti Vescovi inanima i Popoli alla più pronta sommessione al Governo civile.

Percorriamo appresso quei monumenti, che l' Autore della Memoria cita del settimo, ottavo, nono e decimo secolo. S' adduce per lo settimo secolo il Concilio di Parigi dell' anno 614. convocato da Clotario secondo. Nel Canone decimo terzo di questo Concilio si determinò, che le vedove e le Vergini religiose se osassero far matrimonio, si discacciassero dall' ecclesiastica comunione. E nel Canone decimo quarto ordinò, che si proscioglesse il matrimonio contratto colla vedova del fratello, colla Sorella della moglie, colla privigna, colla Consobrina, e colla Sobrina. Primamente, se supponga si, che in questi Canoni si facciano leggi per la validità ed invalidità delle nozze, è mestieri dirsi, che non il Concilio, ma il Re Clotario le fece, valendosi degl' avvisi de' Padri come di suoi consiglieri: perciocchè Clotario nell' edit-

to.

---

*additare per parte de Principi, che soli potrebbero impedire la* Prescrizione *quando Ella fosse ammissibile in questa materia? Non vi è secolo, nè Regno che non ne presenti un numero presso che infinito. Ne abbiamo sotto gli Imperadori Romani, gli Ostrogori, i Lon-*

to publicato per l' approvazione del Concilio afferma, che gli ſtabilimenti di quello ſono Regie deliberazioni fatte a conſiglio de' Veſcovi, e de' Grandi del ſuo Reame.

---

i *Longobardi in Italia, i Goti in Spagna, i Rè di Francia della prima, ſeconda e terza ſchiatta fino a Ludovico XV. incluſivamente per una dichiarazione del* 1743. *ſopra i matrimonj de Minori in America. Queſti eſempj e queſti atti della Sovrana Autorità nel tempo ſteſſo che la Chieſa ſi era ingerita nelle materie matrimoniali, impedirebbero la legittimità de Dritti che mai poteſſe vantare quando anche vi aveſſe luogo la* Preſcrizione.

*Finalmente aggiungo una riflesſione. Dall' aver la Chieſa giudicato delle cauſe matrimoniali, e fatte leggi sù queſta materia, non ſiegue nè può ſeguire che Elleno ſieno divenute cauſe ſpirituali e di ſua pertinenza. L' Imperatore Coſtantino aveva dato a Veſcovi la potestà di rendere la libertà agli Schiavi, ed una folla di Canoni poſteriori hanno fatto regolamenti sù queſto oggetto. Queſto Potere divenne egli perciò ſpirituale, ovveramente può egli appartenere alla giuriſdizione naturale ed eſſenziale della Chieſa? I Concilj hanno fatto de ſtabilimenti sù la dote delle femmine, sù lo ſtato de figli, sù le donazioni frà Congiunti; hanno Eſſi per-*

Reame . *Quicumque hanc deliberationem , quam cum Pontificibus , vel tam magnis viris optimatibus , aut Fidelibus noſtris in Synodali Concilio inſtituimus , temerare præſumpſe-*

---

*perciò ſpiritualizzati queſti oggetti puramente politici ? La Legge della legittimazione* per ſubſequens Matrimonium *ſarà Ella divenuta una Legge Eccleſiaſtica , perche ſi trova nel Dritto Canonico ? Se queſti principj poteſſero autorizzare un* Poſſeſſo *non ſi avrebbe a far altro che adottare ne Sinodi o particolari o Generali i Regolamenti politici , e le Leggi tutte dell' Impero , perche cangiando oggetto e natura diveniſſero ſpirituali .*

*Appariſce da tutto ciò che quantunque ſi trovaſſero ſtabiliti de Canoni da tempo antichiſſimo sù gli impedimenti dirimenti il contratto matrimoniale né ſi potrebbe dedurre che la Chieſa abbia un potere nativo ed eſſenziale ſul matrimonio de fedeli , né che un lungo poſſeſſo poſsa autorizzare i Veſcovi e il Papa a vantare un dritto di* Preſcrizione *sù queſta materia .*

*Dovranno dunque rivendicare i Sovrani queſto dritto e richiamare ai Tribunali civili tutte le cauſe matrimoniali ? Mi ſia lecito di riſpondere con quella libertà che può darmi l' amore per la Religione e per la verità . Da tempi ne quali la Chieſa per un conſenſo o eſpreſ-*

*ſumpſerit , in ipſum capitali ſententia judicetur* . Secondamente è agevole coſa avvertire , che il Concilio nel Canone decimo terzo fece uſo della ſola poteſtà miniſteria-

---

*eſpreſſo o preſunto de Principi è entrata nel poſſeſſo di giudicare di tutte le cauſe che appartengono ad un contratto che forma la baſe e il ſoggetto di un Sacramento, io non trovo che per parte de Veſcovi che hanno conoſciuto di queſta materia con lo ſpirito della Chieſa ſia nato o inconveniente o turbamento veruno nella Società : Trovo anzi che dal momento che la Legislazione ſul contratto nuziale è ſtata come depoſitata in ſeno alla Chieſa; Ella è ſtata più ferma e più riſpettata, né ſi è avuta la neceſſità di rinnovare così ſpeſſo de ſtabilimenti per la publica decenza come per l' avanti , perche la Chieſa tenace cuſtode del depoſito delle Leggi le hà confermate con i ſuoi Canoni e ne hà vieppiù aſſicurata con delle pene ſpirituali la dovuta oſſervanza. Dall' altro canto ſi vede che i Principi hanno liberamente conceduto queſto Dritto alla Chieſa , ed hanno ratificata e confermata per ſode ragioni la conceſſione dopo che Eglino hanno perfettamente conoſciuto che in origine apparteneva tal Dritto alla Sovranità. Domando adeſſo : Perche rivocare un Privilegio così*

ben

steriale, poiche vietò alle vedove ed alle vergini religiose il matrimonio, ed ove ardissero farlo, le sottopose alla censura. E che nel Canone decimo quarto non im-

pose

---

*ben fondato, un privilegio di cui non si è mai fatto abuso, un privilegio che hà servito alla custodia e al decoro delle leggi civili, un privilegio nato dalla religiosa liberalità de Sovrani, perche rivocarlo, io dico, senza una publica riconosciuta utilità? I Vescovi sono anche Essi, chi può negarlo? veri Ministri della Potenza Reale. Gli Imperatori quando hanno conceduto de privilegj alla Chiesa, quando hanno rimessa alla conoscenza de Vescovi una moltitudine di affari di loro immediata ispezione, che altro hanno inteso di fare, che di emanare ne Vescovi una porzione del loro Potere? Molti di questi privilegj, perche gli Ecclesiastici non ne hanno abusato sussistono tuttavia; ma perche abolirne e rivocarne uno che per la connessione strettissima con un Sacramento è così fondato e ragionevole? Parrebbe adunque che sebene per una parte debba riconoscersi nel Sovrano il Dritto privativo sul contratto matrimoniale, debba dall'altra rilasciarsi a' Vescovi l' ispezione immediata delle Cause, che gli appartengono come Persone nelle quali è ri-*

*con-*

poſe nuovi impedimenti, ma pubblicò quelli, che naſcevano dalle leggi civili ſecondo lo ſtile, che teneva la Chieſa. Egli è vero, che la conſanguinità tra i ſobrini non era un' impedimento ſtabilito dalle leggi, ma è manifeſto, che procedeva da legittima uſanza introdotta negli Stati civili criſtiani fino dal ſeſto ſecolo.

In quanto all' ottavo ſecolo ſi reca la lettera 13. di Gregorio ſecondo, ſcritta a Bonifacio Veſcovo di Magonza, nella quale vuolſi che il Papa con autorità diſpenſativa abbia comandato a pro della Nazione Germanica, che l' impedimento di conſanguinità non ſi dilataſſe oltre il quarto.

---

*concentrata e l' Autorità di G. Criſto, e la Potenza del Rè.*

*Quando io propongo che l' iſpezione ſul Matrimonio anche come contratto ſi laſci come per molti ſecoli al Sacerdozio, devo anche dire per amore del vero e per il publico bene che l' Impero deve ſommamente intereſſarſi per un oggetto importantiſſimo che è tanto legato con un Sacramento che l' Apoſtolo Paolo chiama Grande. Dovrebbe adunque il Governo prendere in mira tre punti: 1. Le Cauſe Matrimoniali, 2. Gli impedimenti; 3. le Diſpenſe. In riguardo alle Cauſe Matrimoniali, queſte dovrebbero in prima iſtanza conoſcerſi dal Veſcovo, in grado d' Appello dal Metropolitano, e doppo la di lui ſentenza*

to grado; da questa lettera potrebbe essere ingannato soltanto chi non può interpretarla colla storia del tempo. Nell' ottavo secolo o nessuna, o oscura cognizione s' avea della legislazione de' Principi intorno a matrimonj. I corpi della Romana Giureprudenza non si leggevano. Si conosceva soltanto la collezione delle leggi ordinata da Alarico con frammenti raccolti dal Codice Teodosiano, dalle sentenze di Giulio Paolo, e dall' istituta di Giustiniano. In cotale ignoranza si credeva, che il dritto divino vietasse le nozze fra tutti coloro, che fossero cognati. Quindi nel Concilio Romano dell' anno 721. sotto Gre-

---

*tenza dovrebbe aver luogo il* Ricorso *al Rè. Questo piano di Disciplina è stato fissato in Toscana con una Reale Dichiarazione in data del dì 20. Settembre 1788. di cui si trova il tenore nella* Raccolta di varj Opuscoli sulle correnti vertenze Num. 5. *presso* Gennaro Ricci. *Ma quello che deve avvertirsi è, che così il Vescovo come il Metropolitano dovrebbero per queste Cause aver una Congregazione stabilita e fissata nel sinodo di cinque o sette Ecclesiastici, e i Metropolitani, per le Cause di Appello di undici o quindici Sacerdoti dei più probi e dotti della sua Chiesa e per le maggior parte Parrochi, i quali senza emolumento veruno fossero giudici insieme col Vescovo di tutte*

to Gregorio, ſecondo generalmente ſi determinò, *ſi quis de propria cognatione vel quam cognatus habuit, duxerit uxorem, anathema ſit*. Si volle riguardare al Levitico ove nel *cap.* XVIII. *v.* 6. ſi legge, *nullus homo ad proximam ſanguinis ſui accedat, ut revelet turpitudinem ejus*. E poiche ſi conſiderò eſſere meſtieri, che ſi deſſe un confine alla cognazione; ſi credè trovarſi nella Collezione d' Alarico, dove dal titolo ſecondo del libro quarto delle ſentenze di



---

*di tutte le Cauſe che appartengono al Matrimonio. 2. Per quel che appartiene agli* Impedimenti *ſarebbe molto opportuno che il Principe toglieſſe affatto i due Impedimenti della* Cognazione Spirituale *e della* Publica Oneſtà, *e riduceſſe l' impedimento tanto dell'* Affinità *quanto della* Cognazione *proveniente da qualunque lecita o illecita congiunzione al quarto grado ſecondo la computazione civile, per la linea laterale ed obliqua, ſenza però rilaſciare ſperanza alcuna di ottenere diſpenſa per quei gradi che reſtano dirimenti il Contratto matrimoniale. Si vede chiara l' origine nel Codice di Giuſtiniano dei due impedimenti di* cognazione ſpirituale *e di* publica oneſtà, *ed oſſerviamo che l' Imperatore medeſimo regolò con le ſue leggi anche gli altri due d' affinità e di* cognazione naturale:

Non

Paolo ſi copiano le parole. *Idcirco gradus ſeptem conſtituti ſunt, quia ulterius per rerum naturam nec nomina inveniri, nec vita ſuccedentibus prorogari poteſt.* Si riputò dunque, che per dritto divino le nozze foſſero vietate dentro il ſettimo grado. Per la qual coſa eſſendo Gregorio ſecondo nell' opinione, che il ſecolo ſuggeriva, nella lettera a Bonifacio ſcriſſe eſſere proibito per dritto divino torſi moglie dalla cognazione. E fin quì non pensò d' eſercitare

---

*Non vi può eſſere adunque dubbio alcuno che il Rè poſſa per un dritto impreſcrivibile della ſua Corona o annullare o modificare i ſudetti impedimenti per giuſte cagioni. Moltiſſime Popolazioni, o vogliam dire* Univerſità *ſono nel noſtro Regno compoſte di poco numero di Abitanti; e quindi ſi è in neceſſità di domandare ſpeſſo la diſpenſa dai quattro impedimenti ſopraccennati: ma non ſi concilia in queſto modo la dovuta venerazione alle Leggi, le quali per una coſtante oſſervazione cadono in un' avvilimento tanto maggiore, quanto più frequentemente ſe ne dà la diſpenſa. Che anzi avviene ſpeſſiſſimo che la luſinga di eſſere diſpenſati con facilità dalle leggi umane renda più audaci gli Uomini carnali a violar le divine, per difeſa delle quali, ſecondo dice S. Paolo, cingono la ſpada i Sovrani. 3. Per conſe-*

citare giurisdizione intorno a contratti matrimoniali, ma coll' autorità ministeriale insegnare ciò che nel dritto divino pareagli contenersi. E avvegnache vide, che i Germani non si sarebbero facilmente sommessi a questa legge, egli coll' autorità delle Chiavi lasciò, che quei novelli Cristiani potessero contrarre il matrimonio oltre il quarto grado di cognazione. E quando egli lasciò tal libertà, non ebbe intendimento di rendere i Germani abili a contrarre il matrimonio, giacche erano abili per le loro leggi, ma dispensò a' Canoni del suo Concilio Romano, che sottoponevano alla scomunica coloro che toglieſſero



---

*conto poi delle* Dispense, *queste dovrebbero accordarsi dal Vescovo il quale ad evitare una crudele dissipazione non dovrebbe che col consiglio altrui dispensare da Leggi così rispettate e ricevute in quasi tutti i Stati Cattolici; e quel che più importa non dovrebbe essere alcuno nè ricco nè povero che bisogno avesse della benigna dispensa della Chiesa obbligato a pagare qualunque denaro. Si ascoltino i termini troppo chiari e precisi del Concilio di Trento*: Quod si URGENS, JUSTAque ratio & MAJOR quandoque UTILITAS postulaverit cum aliquibus dispensandum esse, id CAUSA Cognita & SUMMA cum MATURITATE

atque

ro moglie dalla cognazione . Queſta è la legittima interpretazione della lettera di Gregorio a Bonifacio , nella quale ſi parla ſolo di cenſura . *Sed quia temperatio magis & præſertim in tam barbara gente plus placet , quam diſtrictio cenſuræ , concedendum eſt , ut poſt quartam generationem nuptiæ concedantur* . Tra i monumenti del nono ſecolo s' oppone il Concilio di Magonza dell' anno 813. , nel quale mentovandoſi i matrimonj dentro la quarta generazione , o ſia il quarto grado , e di più i matrimonj colla Comare , ſi proibirono ed annullarono . Ma egli è meſtieri conſiderarſi , che il Concilio di Magonza dell'

---

atque GRATIS a quibuſcumque ad quos diſpenſatio pertinebit , erit præſtandum , aliterque facta diſpenſatio SURREPTITIA cenſeatur ( *Seſs.* 25 *de Refor. cap.* 18. ) *Se i zelanti difenſori della Curia Romana mi opponeſsero in queſto luogo la conſuetudine di domandar le Diſpenſe dalla Dataria o Cancelleria di Roma , ſenza dir nulla ſull' inconveniente politico che naſce da una infinità di denaro che ſortendo del Regno và a depoſitarſi in ſeno di tanta Gente che non ha dritto di eſſer paſciuta da noi , riſponderò che uno ſcandalo così grande quale è quello di patire una Diſpenſa che ſi fà naſcere dal potere delle Chiavi , come ſi ſareb-*

dell' anno 813. fu assemblea politica ed ecclesiastica ; e che gli stabilimenti , i quali in quello si fecero , specialmente i Canoni , che risguardarono obbjetti civili , ebbero vigore dalla Sovranità : perciocchè dovè Carlo Magno approvarli con esame, secondo che i Padri del Concilio aveano chiesto nella lettera a quello Imperadore indirizzata . *Hæc* , dicono i Padri , *quæ emendatione digna prospeximus , quambrevissime annotavimus , & Domino Imperatori præsentanda decrevimus; poscentes ejus clementiam , ut si quid hic minus est , ejus prudentia suppleatur , si quid secus , quam se ratio habet , ejus judicio emendetur , si quid rationaliter taxatum est , ejus adjutorio , divina opitulante Clementia , perficiatur .*

S' aggiunge dall'Autore della Memoria il Canone 39. del Concilio di Tribu-



---

*farebbe a comprare un bove o un cavallo , con alte pretenzioni per parte di chi deve concedere , con umili suppliche di talora affettata povertà per parte di chi deve ottenere , con sborzare finalmente un prezzo il quale , per decreto di un generale Concilio , rende nulla la Concessione scritta misteriosamente con caratteri inintelligibili; questo scandalo, io dico e questa impostura merita la più grande attenzione de Principi , i quali debbono invigilare che la condotta dei Ministri del*

ria convocato l' anno 895. , il quale Canone è mentovato nel capo primo al titolo primo del libro quarto delle Decretali. Diffinì il Concilio , che un Franceſe , il quale avea ripudiata la moglie di Nazione Saſſonica , perche avea contratto il matrimonio ſecondo le leggi non della Francia, ma della Saſſonia , come violatore della legge evangelica ſi ſommetteſſe a penitenza , ſi ſeparaſſe dalla ſeconda moglie , e richiamaſſe la ripudiata. Ma fa d' uopo porre mente alla prima parte del Canone , ove ſi dice . *Quicumque alienigenam , hoc eſt alienæ gentis feminam verbi gratia, francus mulierem Bojoaricam , utrorumque conſultu propinquorum , legitime vel ſua vel mulieris lege acquiſitam in conjugium duxerit , velit nolit , tenenda erit , nec ultra ab eo ſeparanda , excepta fornicationis cauſa.* I Padri dunque di Triburia avendo per fermo,

---

*del Santuario non ſia d' inciampo ai deboli Fratelli , ne di diſonore alla Chieſa . Si aggiunga che non ſi troverà Canone della Chieſa anche de tempi più infelici ed oſcuri che tolga a Veſcovi e riſervi al Papa l' autorità di diſpenſare dagli impedimenti del Matrimonio : E quindi potrà anche con più di ragione il Rè N. S. rivendicare a ſuoi Veſcovi una autorità uſurpata loro ed eſercitata con la violazione di tutte le leggi divine ed umane .*

Ag-

fermo, che il matrimonio dovea contrarsi secondo le leggi della Nazione, credettero, che quando lo sposo fosse d' una, e la sposa d' un' altra nuzione, soltanto si ricercasse, che si contraesse secondo le leggi o della sposa, o dello sposo. Or poiche il Nobile Francese avea sposata la donna di Sassonia a norma delle leggi Sassoniche, tennero per valido il matrimonio, e giudicarono, che il Francese, perche avea sciolto il matrimonio, come conculcatore dell' Evangelio si sottoponesse a penitenza, ed alla moglie ritornasse. Per la qual cosa eglino riconoscendo nel Governo politico la giurisdizione sopra i matrimonj esercitarono la sola potestà delle Chiavi contro il Signore Francese, che, fatto valido matrimonio secondo le leggi, avea ardito contro l' Evangelio proscioglierlo. Ma s' accordi, che il Concilio di Tribu-



*Aggiungerò ancora qualche altra riflessione sui Matrimonj fatti con sorpresa del Parroco, sui Matrimonj dei Vaghi, e sui Sponsali. Riguardo ai primi io dico, che è un dritto, in conseguenza un dovere della Sovranità mettere un riparo a questi tumultuarj matrimonj, i quali oltre essere il frutto di una sfrenata passione che strascina a un disprezzo formale del sangue di Gesù Cristo, sono anche attentati contro il buon ordine publico cui deve conservare il Sovrano.*

ria abbia ſtabilito, che, dove lo ſpoſo e la ſpoſa ſieno di diverſe nazioni, debba averſi per valido il matrimonio, ſe contraggaſi ſecondo le leggi dell' una, o dell' altra nazione. Un tale ſtabilimento non ebbe forza di legge dall' autorità eccleſiaſtica, ma dalla Sovranità, avvegnachè Arnolfo Re di Germania fu preſente al Concilio, ed a nome della nazione, della quale era capo, confermollo.

Perviene l' Autore della Memoria al decimo ſecolo, ed oppone il Concilio Romano di Gregorio quinto, nel quale ſi determinò, che Roberto Re di Francia proſcioglieſſe il matrimonio con Berta di lui conſanguinea, minacciandogliſi la ſcomunica; e che gl' Arciveſcovi ed i Veſcovi, i quali aveano benedetto il matrimonio, ſi ſoſpendeſſero dall' eccleſiaſtica comunione. Gl' atti del Concilio trovati dal

---

*rano. Le Leggi per la validità di altri atti civili di molto minore importanza richieggono che tanto il Notaro che i Teſtimonj ſiano pregati* Rogati; *i Matrimonj di cui parliamo poſſono chiamarſi fatti più toſto in aſſenza che in preſenza del Parroco, perche fatti con ſorpreſa ſempre di lui e molte volte anche de Teſtimonj. Non hanno dunque i caratteri di contratti legittimi, e non ſono certamente capaci di diſporre i contraenti a conſeguire quella gra-*

dal P. Sirmondo si leggono nel tomo nono de' Concilj. Or quando si considera l' affare, come convienſi, ſi vede, che Gregorio ſi valſe della poteſtà miniſteriale, e non già di quella autorità, che annulla i contratti. Avea Roberto ſpoſata Berta Madre del Conte Odone ſua conſanguinea. Il matrimonio era contro le leggi dello Stato. Diceſi negl' atti, che Roberto, *uxorem duxerat contra leges*. I Sovrani in queſto tempo erano Capi e Generali delle nazioni, e non Padroni, non eglino ſoli, ma nel Parlamento dettavano le leggi.

---

*grazia celeſte, che può render loro i graviſſimi peſi del Matrimonio e leggeri e ſoavi.*

I Vaghi *non debbono eſſere un oggetto indifferente agli occhi di un Governo illuminato; e molto più debbono averſi in conſiderazione allora quando pretendono di contrarre il matrimonio con un cittadino che ha dritto alla protezzione del Principe. Quindi ſi dovrebbe ordinare a Parrochi che non procedano alle* Denunzie *per alcuno di queſti* Vaghi *ſenza il permeſſo del Magiſtrato del Luogo o di altro Regio Miniſtro a ciò deputato.*

I Sponſali *quei patti e quelle promeſſe con cui un' Uomo e una Donna preventivamente ſi obligano l' uno l' altro di maritarſi non ſono vantaggioſi allo*

*State*

gi. Secondo queſto dritto pubblico Roberto era ſoggetto alle leggi, che la nazione approvava. Dunque il matrimonio da Roberto eraſi contratto con grave peccato. Perloche Gregorio nel Concilio Romano credè non doverſi tolerare, che Roberto continuaſſe a vivere nel fallo. Gli minacciò dunque la ſcomunica, ſe non iſcioglieſſe il matrimonio, e poiche il Principe non moſtrò ubbidienza alla Chieſa, lo ſcomunicò e diſdiſſe eziandio a Franceſi l' uſo delle ſagre coſe ſiccome ſi narra in un frammento dell' Iſtoria di Francia da

---

*Stato, nè a Privati; mà piuttoſto pregiudizievoli all' uno e agli altri. Sotto preteſto degli Sponſali già contratti non di rado gli ſpoſi o coabitano o converſano con una familiarità che giunge talvolta a una sfacciata licenza. Nè ſono infrequenti i litigj poco edificanti ſull' anteriorità delle promeſſe, e gli ſtupri che le accompagnano; d' onde ne ſieguono de Matrimonj i quali avendo l' origine più da una paſſione paſſaggiera e dal timore delle pene che da una ſincera unione di cuori, turbano la pace delle famiglie, ſono di oſtacolo all' educazione de figli, creano ſcandalo alla Società. Quindi dovrebbe il Governo ordinare che tali promeſſe dette communemente ſponſali, ſi aboliſſero intieramente; ovvero che ſi negaſſe loro qualun-*

da Roberto fin' al Regno di Filippo primo pubblicato dal Ducheſne nel Tomo quarto.

Poiche finalmente ſecondo i principi del dritto pubblico, ſecondo la dottrina dell' Evangelio, e ſecondo la mente della Chieſa ſi ſono ſpiegati i principali monumenti, ne' quali l' Autore della Memoria ſi fonda, francamente diciamo eſſere ſode e ſane le maſſime dimoſtrate, che il matrimonio, ſiccome da principio fu un' affare civile, così, promulgato l' Evangelio, tuttoche gli foſſe aggiunta la gi

---

*qualunque azione nel Foro; E che tutti i contratti di Matrimonio ſi preparaſſero a un di preſſo con queſte eſpreſſioni* = Eſſendo che N. N. ſia venuto in determinazione di maritarſi con N. N. ſono fra loro convenuti ne ſeguenti patti, i quali dovranno avere la forza legale ſeguita che ſarà la benedizione del Sacerdote = *Così qualunque promeſſa in qualſivoglia modo ſtipulata, e avvalorata da qualunque ſolennità, ancorche in conſeguenza di tali promeſſe ne foſſero ſeguiti i maggiori diſordini e il diſonore anche viſibile delle figlie, non dovrebbero produrre eſteriormente alcuna obbligazione al futuro matrimonio, nè avere la minima forza in giudizio. Quante colpe di meno dinanzi a Dio prima e dopo ſimili matrimonj! quante*

qualità di ſagramento, conſervò l' iſteſſa natura: Che i Principi, dappoiche divennero Criſtiani, non ceſſarono di riguardare il matrimonio, come un' obbietto della loro legislazione: Che la Chieſa ſinceramente ſi ſottopoſe alle leggi, che i Principi ſecondo il pubblico intereſſe dettavano, ammettendo come Sagramento ſoltanto quel matrimonio, che alle regole civili era conforme: Che ella per molti ſecoli fu ſoltanto ſollecita di dirigere la ſagramentale diſciplina del matrimonio, di ſpingere i fedeli a ſommettere il contratto alla benedizione del Sacerdozio, d' eſaminare ſe il contratto foſſe ſecondo le leggi civili, e di caſtigare colla ſola autorità

---

*te liti di meno ne publici Tribunali! Quante diſcordie di meno tra le private famiglie! ma per ottener queſto bene, baſterebbe che un ſolo Veſcovo preſa una occaſione delle tante che accadono alla giornata rappreſentaſſe vivamente al Rè i gravi diſordini che ne provengono e da Matrimonj tumultuarj e da ſponſali, e ne chiedeſſe la nullità e l' abolizione. Piaccia al Dio dell' Ordine e della Pace che tali ſtabilimenti già fiſſati dai più illuminati Governi, colla protezione de noſtri ſaggi Miniſtri e per volontà del Migliore de' Rè ſi fiſſino anche preſſo una Nazione oggi più che mai diſpoſtiſſima alle ſalutevoli ed opportune Riforme.*